Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 267

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 27 settembre 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1984, n. **610.**
Modificazioni allo statuto della seconda Università degli studi di Roma . . Pag. 8068

DECRETI MINISTERIALI

Ministero della sanità

DECRETO 15 settembre 1984.
Inclusione dei prodotti ad azione caustica da usare nel trattamento delle verruche volgari o porri nell'elenco dei presidi medico-chirurgici . . . . Pag. 8070

Ministero del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 7 agosto 1984.
Impegno della somma di L. 5.236.528.645 a favore della regione Lombardia ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (edilizia scolastica - residui 1981) . . . Pag. 8070

DECRETO 8 agosto 1984.
Impegno della somma di L. 323.387.297 a favore della regione Piemonte ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (edilizia scolastica - residui 1982) . . Pag. 8071

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 26 aprile 1984, n. **611.**
Assegnazione di sei posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Napoli . Pag. 8071

DECRETO 21 giugno 1984, n. **612.**
Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Udine . . Pag. 8071

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 8072

Ministero del tesoro: Prezzi risultanti dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a tre e a sei mesi del 28 settembre 1984 . . . . . Pag. 8076

Ministero della sanità: Sostanze attive ammesse per la prima volta in Italia nella preparazione di presidi sanitari (antiparassitari agricoli), e relativi provvedimenti di registrazione . . . . Pag. 8077

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della sanità:

Commissioni esaminatrici degli esami di idoneità, sessione anno 1983, per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali . . . . Pag. 8080

Sostituzione di componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali . . . . Pag. 8081

Ministero della pubblica istruzione:

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a due posti di coadiutore meccanografo nel ruolo del personale della ex carriera esecutiva di meccanografia dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica . . . . Pag. 8081

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a dieci posti di ragioniere nel ruolo del personale della ex carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Piemonte, Lombardia e Veneto . . . . Pag. 8081

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a otto posti di vice direttore di ragioneria nel ruolo del personale della ex carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Piemonte, Lombardia e Veneto . . . . Pag. 8081

Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano:

Concorso pubblico, per esami, a quattordici posti di collocatore per le sezioni comunali e frazionali dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione Pag. 8081

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di ispettore del personale di concetto dell'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi . . . . Pag. 8082

Concorso pubblico, per esami, a otto posti di segretario del personale di concetto degli uffici giudiziari Pag. 8082

Concorso pubblico, per esami, a quattro posti di coadiutore dattilografo giudiziario del personale esecutivo degli uffici giudiziari . Pag. 8082

Regione Sardegna: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico presso unità sanitarie locali . Pag. 8082

Ospedali « Galliera » di Genova: Concorsi a posti di personale sanitario Pag. 8082

Istituto « G. Gaslini » di Genova-Quarto: Concorso a due posti di operatore professionale dirigente - capo dei servizi sanitari Pag. 8082

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 8082

REGIONI

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1984, n. **28.**
Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali e statali per il periodo di validità del bilancio pluriennale 1984-86 . Pag. 8083

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1984, n. **29.**
Legge di bilancio 1984 . Pag. 8083

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1984, n. **30.**
Legge di bilancio 1984 - Variazioni . . Pag. 8083

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1984, n. **31.**
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 57/80: « Contributi in c/capitale o in c/interesse per la realizzazione, la modifica, l'adeguamento di impianti di depurazione o di pretrattamento degli scarichi idrici delle imprese industriali ed artigiane di cui alla legge n. 319/76, e successive modificazioni » . . . . Pag. 8083

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1984, n. **32.**
Concessione di un contributo alla Società aeroporto toscano - S.A.T. Galileo Galilei S.p.a. per l'automazione dei servizi di assistenza ai passeggeri ed alle merci. Importo del contributo L. 75.000.000 . . . . Pag. 8083

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1984, n. **33.**
E.T.S.A.F. - Bilancio di previsione 1984 . . . Pag. 8084

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1984, n. **34.**
E.R.T.A.G. - Bilancio di previsione 1984 . . . Pag. 8084

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1984, n. **35.**
I.R.P.E.T. - Bilancio di previsione 1984 . . . Pag. 8084

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1984, n. **36.**
C.R.E. - Bilancio di previsione 1984 . . . . . Pag. 8084

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1984, n. **37.**
Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 14/84. Delega delle funzioni amministrative in materia di trasporti pubblici . . . . Pag. 8084

LEGGE REGIONALE 18 giugno 1984, n. **38.**
Modifica alla legge regionale n. 51/81: « Tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza » . . . . Pag. 8084

LEGGE REGIONALE 18 giugno 1984, n. **39.**
Finanziamento ente autonomo Mostra mercato vini a denominazione d'origine e pregio - Siena . . . Pag. 8085

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1984, n. **40.**
Legge di bilancio 1984. Variazioni . . . . . Pag. 8085

LEGGE REGIONALE 30 giugno 1984, n. **41.**
Norme regionali di attuazione della legge n. 10/77: « Norme per la edificabilità dei suoli » e successive modifiche. Abrogazione della legge regionale 24 agosto 1977, n. 60. Pag. 8085

LEGGE REGIONALE 9 luglio 1984, n. **42.**
Concessione di garanzia fidejussoria a favore dell'ente autonomo Teatro comunale di Firenze . . . . Pag. 8089

LEGGE REGIONALE 9 luglio 1984, n. **43.**
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 86/81. Interventi della regione Toscana a favore degli enti locali per incrementare la distribuzione del metano in Toscana. Pag. 8089

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1984, n. **44.**
Interpretazione autentica dell'art. 14, primo comma, della legge regionale n. 18/1972: « Norme per il funzionamento del comitato regionale di controllo e sue sezioni decentrate ». Pag. 8089

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1984, n. **45.**
Rettifica dei confini tra i comuni di Barberino di Mugello, Cantagallo, Vernio e Vaiano . . . . Pag. 8090

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1984, n. **46.**
Concessione di un contributo in comune di Piombino per l'effettuazione di un programma di ricerche in merito ad indagini economiche-sociali-territoriali per la valutazione della fattibilità della centrale elettrica a carbone progettata dall'ENEL per la località « Torre del Sale » . . Pag. 8090

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1984, n. **47.**
Modifiche alla legge regionale 15 maggio 1980, n. 54, in materia di tasse sulle concessioni regionali . . Pag. 8091

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1984, n. **48.**
Modificazioni dell'art. 7 della legge regionale 30 ottobre 1982, n. 77, concernente: « Norme per lo sviluppo dell'acquacoltura e per la produzione ittica nelle acque interne ». Pag. 8091

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1984, n. **49.**
Modifiche alla legge regionale n. 82/1981 concernente provvidenze per danni ad aziende ed immobili colpiti da calamità naturali . . . . Pag. 8092

Regione Campania

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1984, n. **28.**
Variazioni al bilancio per l'anno finanziario 1984 - Primo provvedimento . . . . Pag. 8092

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1984, n. **29.**
Contributo della regione Campania alla società Giardino zoologico di Napoli - Rifinanziamento legge regionale 22 marzo 1979, n. 16 . . . . . . Pag. 8092

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1984, n. **30.**
Normativa regionale per l'impianto, la costruzione, il completamento, l'arredamento e la gestione di asili-nido. Pag. 8093

LEGGE REGIONALE 9 luglio 1984, n. **31.**
Celebrazione del IX centenario di Gregorio VII. Pag. 8094

LEGGE REGIONALE 9 luglio 1984, n. **32.**
Istituzione del ruolo speciale della giunta regionale ad esaurimento del personale della formazione professionale. Pag. 8094

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (CONCORSI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 267 DEL 27 SETTEMBRE 1984:

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso, per esami, a ventiquattro posti di vice dirigente tecnico della settima qualifica funzionale, riservato a laureati in ingegneria civile o meccanica o elettrotecnica o elettronica.

Concorso, per esami, a due posti di vice dirigente tecnico della settima qualifica funzionale, riservato a laureati in chimica industriale.

Concorso, per esami, a nove posti di vice dirigente tecnico della settima qualifica funzionale, riservato a laureati in scienze agrarie.

Concorso, per esami, a quaranta posti di vice dirigente amministrativo della settima qualifica funzionale.

Concorso, per esami, a dieci posti di collaboratore della sesta qualifica funzionale (area informatica), per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Lazio.

Concorso, per esami, a venticinque posti di collaboratore della sesta qualifica funzionale, riservato a ragionieri e periti commerciali, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e manifattura tabacchi di Rovereto.

Concorso, per esami, a trenta posti di collaboratore della sesta qualifica funzionale, riservato a ragionieri e periti commerciali, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Sardegna.

Concorso, per esami, a diciassette posti di collaboratore della sesta qualifica funzionale, riservato a ragionieri e periti commerciali, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Puglia, Campania, Calabria e Sicilia.

(Da 4792 a 4796 e da 4875 a 4877)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 267 DEL 27 SETTEMBRE 1984:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Grosseto.

(2091)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1984, n. **610**.

Modificazioni allo statuto della seconda Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della seconda Università di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Considerato che la tabella XVIII-*bis* dell'ordinamento didattico universitario, relativa al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, è stata introdotta con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135, cioè successivamente alla legge 3 aprile 1979, n. 122, che ha, fra l'altro, istituito la seconda Università di Roma, legge che, perciò, non poteva prevedere per detta Università il corso di laurea in parola;

Considerato che con la tabella XVIII-*bis* è stato completato l'ordinamento didattico della facoltà di medicina e chirurgia;

Considerato che anche la facoltà di medicina e chirurgia della seconda Università di Roma è tenuta a completare, al pari delle altre facoltà di medicina e chirurgia e per adeguarsi alle stesse, il proprio ordinamento didattico per assolvere ai fini per i quali è stata istituita;

Considerato che anche la legge 14 agosto 1982, numero 590, prevede, accanto al corso di laurea in medicina e chirurgia, il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per tutte le facoltà di medicina e chirurgia delle Università istituite con la legge stessa;

Rilevato, inoltre, che le delibere con le quali gli organi accademici della seconda Università di Roma chiedono l'introduzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria nello statuto sono state formulate precedentemente all'entrata in vigore della citata legge n. 590/82;

Riconosciuta, quindi, la necessità di approvare la modifica proposta dagli organi accademici della seconda Università di Roma, concernente l'istituzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso la facoltà di medicina e chirurgia, anche in deroga al termine di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi stessi e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della seconda Università di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Art. 50 - il primo comma è sostituito come segue:

« La facoltà di medicina e chirurgia organizza i corsi di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria e protesi dentaria ».

Art. 2.

Dopo l'art. 51, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

Art. 52 - *Corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.* — Durata del corso di studio: cinque anni, suddivisi in un biennio ed un triennio.

Titolo di ammissione: quello consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Il numero degli iscritti è di trenta per ogni anno di corso.

L'accesso avviene secondo un ordine di graduatoria stabilito in base ad un punteggio, riportato in centesimi, così ripartito:

70 centesimi riservati all'esito di un test a scelta multipla da espletare in un unico giorno, vertente su nozioni generali relative ai seguenti argomenti: chimica, fisica, matematica, biologia generale;

30 centesimi riservati al punteggio riportato nell'esame finale per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore.

E' prevista la pubblicazione dei risultati delle prove che su richiesta debbono essere forniti.

Art. 53. — Per il trasferimento degli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso non possono superare l'ammissione oltre il secondo anno subordinatamente al numero dei posti resisi disponibili all'inizio del secondo anno sempre che gli aspiranti abbiano superato gli esami di biologia generale applicata agli studi medici, chimica, fisica medica, istologia ed embriologia generale (compresa la citologia).

Per i laureati in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso potranno essere concesse, sempre con iscrizione al secondo anno, subordinatamente al numero di posti resisi disponibili all'inizio del secondo anno e dopo che sia trascorso un anno accademico dal conseguimento della laurea precedente.

I posti disponibili al secondo anno vanno assegnati a laureati in medicina per una frazione non superiore al 20% e per quella rimanente a studenti in trasferimento dal corso di laurea in medicina e chirurgia.

Le modalità di accesso sono quelle riportate nell'articolo precedente. Il 30% del punteggio va attribuito agli studenti come media degli esami di biologia generale, chimica, fisica medica, istologia ed embriologia generale ed ai laureati come media dei voti riportati negli esami fondamentali.

Sono insegnamenti fondamentali:

Biennio:

1) anestesia generale e speciale odontostomatologica (semestrale);
2) biologia generale applicata agli studi medici;
3) chimica;
4) chimica biologica;
5) farmacologia (semestrale);
6) fisica medica;
7) fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico;
8) igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia (semestrale);
9) istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico;
10) istologia ed embriologia generale (compresa la citologia);
11) materiali dentari;
12) microbiologia (semestrale);
13) odontoiatria conservatrice (triennale: 2°, 3° e 4° anno);
14) patologia generale;

Triennio:

15) istituzioni di anatomia ed istologia patologica;
16) chirurgia speciale odontostomatologica (biennale: 3° e 4° anno);
17) clinica odontostomatologica (biennale: 4° e 5° anno);
18) medicina legale e delle assicurazioni e deontologia in odontostomatologia (semestrale);
19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale);
20) ortognatodonzia e gnatologia (funzione masticatoria) (biennale: 4° e 5° anno);
21) parodontologia (biennale: 4° e 5° anno);
22) patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
23) patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria);
24) patologia speciale odontostomatologica;
25) pedodonzia (semestrale);
26) protesi dentaria (triennale: 3°, 4° e 5° anno);
27) radiologia generale e speciale odontostomatologica (semestrale).

Sono insegnamenti complementari:

1) chirurgia maxillo-facciale;
2) dermatologia e venereologia (semestrale);
3) otorinolaringoiatria (semestrale);
4) statistica sanitaria.

Gli insegnamenti fondamentali sono teorici e pratici e la loro frequenza è obbligatoria.

Gli insegnamenti specificamente odontostomatologici di ordine clinico, comportano un tirocinio pratico continuativo da espletare prima di sostenere i relativi esami.

Gli studenti che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le relative prove di esame.

Il tirocinio pratico, relativo ad ogni insegnamento clinico, deve provvedere da parte dei componenti dell'organico, un'assistenza didattica adeguata al numero degli studenti.

Art. 54. — Ai fini della propedeuticità degli esami dei diversi insegnamenti vale la seguente tabella:

Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di:	*Se non si è superato l'esame di:*
Fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico Patologia generale	Istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico Chimica Biologia generale applicata agli studi medici Fisica medica
Patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	Fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico Patologia generale
Clinica odontostomatologica	Patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica Istituzioni di anatomia ed istologia patologica Patologia speciale odontostomatologica Chirurgia speciale odontostomatologica

Art. 55. — Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea in odontoiatria e protesi dentaria lo studente deve aver seguito i corsi ed aver superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due insegnamenti scelti fra i complementari ed aver, inoltre, seguito le prescritte esercitazioni cliniche, i tirocini pratici ed averne conseguito le relative attestazioni.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su argomenti di odontostomatologia da richiedere almeno all'inizio dell'ultimo anno di corso.

I laureandi debbono fin dall'inizio dell'ultimo anno di corso scegliere la cattedra presso la quale intendono svolgere la loro tesi.

Per esercitare la professione i laureati in odontoiatria e protesi dentaria devono superare un apposito esame di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1984
Registro n. 55 *Istruzione, foglio n.* 200

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 settembre 1984.

Inclusione dei prodotti ad azione caustica da usare nel trattamento delle verruche volgari o porri nell'elenco dei presidî medico-chirurgici.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con legge 1° maggio 1942, n. 422, recante disposizioni sulla produzione e sul commercio dei presidî medico-chirurgici;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112, e in particolare l'art. 4, secondo comma, che consente di apportare, con decreto ministeriale, sentito il Consiglio superiore di sanità, aggiunte e variazioni all'elenco dei prodotti sottoposti a registrazione come presidî medico-chirurgici;

Ritenuto opportuno includere nel richiamato elenco i prodotti ad azione caustica da usare nel trattamento delle verruche volgari o porri (così detti « bruciaporri »), tenuto conto della delicatezza d'impiego dei medesimi;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 aprile 1984;

Decreta:

Art. 1.

I prodotti ad azione caustica da usare nel trattamento delle verruche volgari o porri (così detti « bruciaporri ») sono inseriti nell'elenco dei presidî medico-chirurgici di cui all'art. 4 del regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112. Agli stessi, pertanto, si applica la disciplina prevista dall'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché dal menzionato regolamento.

Le domande dirette ad ottenere la registrazione dei prodotti di cui al comma precedente, redatte ai sensi delle norme vigenti, devono essere inoltrate al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico.

Art. 2.

Le aziende che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, producono e mettono in commercio i prodotti di cui all'articolo precedente, possono continuare la produzione e vendita, purché, per ciascuno di essi, facciano pervenire domanda di registrazione al Ministero della sanità, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

I prodotti di cui al comma precedente dovranno essere ritirati dal commercio a cura delle medesime aziende qualora, entro quarantadue mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, non sia intervenuta la loro registrazione.

Art. 3.

Le aziende titolari di registrazione di specialità medicinali indicate per il trattamento delle verruche volgari o porri devono presentare al Ministero della sanità, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, domanda diretta ad ottenere la registrazione di detti prodotti come presidî medico-chirurgici, ovvero la conferma della registrazione come specialità medicinali, quando ne sussistano i presupposti in base alle più ampie indicazioni dei prodotti stessi e alle caratteristiche tecniche dei medesimi.

In caso di inottemperanza a quanto disposto dal comma precedente, si darà avvio alla procedura di revoca della registrazione delle specialità medicinali interessate, ove ne sussistano gli estremi, ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1984

Il Ministro: DEGAN

(4943)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 7 agosto 1984.

Impegno della somma di L. 5.236.528.645 a favore della regione Lombardia ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (edilizia scolastica - residui 1981).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1984 ed il bilancio pluriennale 1984-86;

Visto l'art. 113 della legge 28 marzo 1979, n. 88;

Visto il proprio decreto del 6 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1981, registro n. 1, foglio n. 372, con il quale è stata impegnata, fra l'altro, la somma di L. 1.826.436.850, a favore della regione Lombardia, quale anticipo del 5% per il 1981;

Vista la dichiarazione n. 3626 del 18 luglio 1984, resa dall'assessore competente della regione Lombardia, con la quale viene chiesta l'erogazione della somma di L. 5.236.528.645, relativamente al 2° programma triennale di edilizia scolastica;

Considerato che il predetto importo trova copertura nei fondi 1981 ancora disponibili a favore della regione Lombardia;

Decreta:

Art. 1.

A favore della regione Lombardia è impegnata la somma di L. 5.236.528.645, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1984, in conto residui 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1984

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1984
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 381

(4898)

DECRETO 8 agosto 1984.

Impegno della somma di L. 323.387.297 a favore della regione Piemonte ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (edilizia scolastica - residui 1982).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 30 aprile 1982, n. 188, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1982 ed il bilancio pluriennale 1982-84;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1984 ed il bilancio pluriennale 1984-86;

Visto l'art. 113 della legge 28 marzo 1979, n. 88;

Visto il proprio decreto del 13 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1982, registro n. 1, foglio n. 291, con il quale è stata, fra l'altro, assegnata alla regione Piemonte la somma di L. 70.578.750, quale anticipo del 5% per il 1982;

Vista la dichiarazione n. 881 del 13 giugno 1984, resa dal presidente della giunta regionale del Piemonte, con la quale si chiede l'erogazione della somma di lire 323.387.297, relativamente al secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Considerato che l'importo predetto trova copertura nei fondi ancora disponibili a favore della regione Piemonte, per il 1982;

Decreta:

Art. 1.

A favore della regione Piemonte è impegnata la somma di L. 323.387.297 per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1984, in conto residui 1982.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1984

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1984
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 383

(4902)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 26 aprile 1984, n. **611**.

Assegnazione di sei posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Napoli.

N. 611. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, sei posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati all'Università di Napoli come segue:

Prima facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia chirurgica e corso di operazioni (per le esigenze della microchirurgia) . . . . posti 1

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

clinica tisiologica e delle malattie dell'apparato respiratorio . . . . » 1

clinica odontostomatologica (per le esigenze del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria) . . . . » 1

istituto di clinica urologica . . . . . . » 1

Facoltà di medicina veterinaria:

istituto di patologia aviare . . . . . . » 1

istituto policattedra di anatomia sistematica e comparata . . . . » 1

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1984
Registro n. 53 *Istruzione, foglio n.* 391

DECRETO 21 giugno 1984, n. **612**.

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Udine.

N. 612. Decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di fisica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Udine.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1984
Registro n. 53 *Istruzione, foglio n.* 390

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italcementi, con sede legale in Bergamo e stabilimenti in Senigallia (Ancona) e Schio (Vicenza), è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Camiceria Jokenz, con sede e stabilimento in Sorisole (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1984 al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Officina Meccanica Silva Faustino di Silva Giovanni e C., con sede e stabilibento in Vigevano (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 ottobre 1983 al 15 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pozzi-Richard Ginori S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Laveno-Lago (Varese), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tre Elle S.p.a., con sede e stabilimento in Gallarate (Varese), è prolungata al 13 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.M.L. - Costruzioni meccaniche lecchesi S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Lecco (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 aprile 1984 al 14 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Crespi costruzioni meccaniche, con sere in Milano e stabilimento in Cassano Magnago (Verese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 novembre 1983 al 20 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Franchi Luigi S.p.a., con sede e stabilimento in Fornaci (Brescia), è prolungata al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Unione manifatture S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Nerviano (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 gennaio 1984 al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. I.S.M.E.T. - Industria stampaggio materiali termoindurenti, con sede e stabilimento in Casandrino (Napoli), è prolungata al 16 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sol Solai, con sede e stabilimento in Eboli (Salerno), è prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Parmalat Paestum, con sede e stabilimento in Capaccio Scalo (Salerno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1984 al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Augustea Pack S.r.l., con sede e stabilimento in Roma, è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiore, con sede legale in Ercolano (Napoli) e stabilimento in San Nicola La Strada (Caserta), è prolungata al 12 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Industria tessile Capasso Giovanni, fu Carmine, con stabilimento in Frattamaggiore (Napoli), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cimmy, con stabilimento in Casoria (Napoli), è prolungata al 29 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Grafica editoriale S.p.a., con sede e stabilimento in Bologna, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1983 al 2 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla A.C.E. S.p.a. - Adriatica cavi elettrici, con sede in Guglionesi (Campobasso), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 gennaio 1984 al 22 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Colorificio Romer, in Firenze, è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Baruzzi & Bonazzi di Ferrara, è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Geom. Pautasso Felice & C. S.a.s., con sede in Carignano (Torino) e stabilimento in Osasio (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1979 al 1° marzo 1981.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Idaff - ICG - Industrie chimiche Graziano, con sede e stabilimento in Fisciano (Salerno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 marzo 1984 al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere di Tolmezzo e Prealpine, con sede in Tolmezzo (Udine) e stabilimento in Verbania-Intra (Novara), è prolungata al 16 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Morteo Soprefin - Manufatti in acciaio di Sessa Aurunca (Caserta), è prolungata al 9 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Masselli S.d.f. di Apricena (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 aprile 1983 al 23 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italenka, con sede in Milano e stabilimento in Palestro (Pavia), è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Saporiti Mario S.n.c., con sede e stabilimento in Tradate (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 novembre 1983 al 20 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Galleri, con sede e stabilimento in Brebbia (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 novembre 1983 al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Laboratori chimici Cifa, con sede e stabilimento in Caravaggio (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 ottobre 1983 al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartoservice S.p.a., con sede legale e stabilimento in Cologno Monzese (Milano), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Vallecamonica, con sede e stabilimento in Edolo (Brescia), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Buratti Marino S.p.a., con sede e stabilimento in Somma Lombardo (Varese), è prolungata al 22 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tessitura F.lli Terragni S.p.a., con sede in Como e stabilimenti in Como e Montano Licino (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 febbraio 1984 al 12 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallizzazione italiana, con sede e stabilimento in Pavia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industria cremonese d'arti grafiche S.n.c., con sede e stabilimento in Cremona, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1983 al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Uniconfex S.r.l. (in liquidazione dal 13 giugno 1981), con sede e stabilimento in Covo (Bergamo), è prolungata al 28 febbraio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cederna, con sede in Milano e stabilimenti in Milano e Monza, è prolungata al 16 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Molteni Jolando ed Eliseo di Molteni Jolando e C., con sede in Cantù (Como) e stabilimenti in Cantù e Figino Serenza (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 agosto 1983 al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Igap, con sede in Milano e stabilimento di Ospiate di Bollate (Milano), è prolungata al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Treg di Veniano (Como), è prolungata al 12 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edizioni Minerva medica, con sede in Torino e stabilimento in Saluzzo (Cuneo), è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Rimola Angelo di Trecate (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 ottobre 1983 al 15 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Grove Valve Systems, con sede e stabilimento in Ospiate di Bollate (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1984 al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta OM.G. dei F.lli Giordano & C. S.a.s., in Lusiglié (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 ottobre 1983 al 15 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centro siderurgico Adriatico con sede in Centobuchi di Monteprandone (Ascoli Piceno), è prolungata al 10 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Imprese riunite Prattico Giunta Zaffino Crea S.p.a., cantiere di Roghudi (Reggio Calabria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 marzo 1983 al 24 settembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calce Dolomia, con sede in Genova e stabilimenti in Genova e Bernezzo (Cuneo), è prolungata al 17 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.N.I. - Officine navali italiane, in Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 gennaio 1984 all'8 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Co.Ge.Ma. - Compagnia generale manutenzione, in Napoli, è prolungata al 2 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Giovanni Apa, di Mario e Giovanni Pennaccione Apa, con stabilimento in Torre del Greco (Napoli), comprese le unità di commercializzazione del prodotto aziendale, è prolungata all'8 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Conceria Grado Gioacchino fu Andrea, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 16 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Itaca (già Cassera S.p.a.), con sede e stabilimento in Bergamo, è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sassonia, con stabilimento in Salerno, è prolungata al 22 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Trojsi S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Carugate (Milano), è prolungata al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Misurazioni industriali, con sede in Milano e stabilimento in Paderno Dugnano (Milano), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Rotocalco Caprotti e C., con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giustina, con sede e stabilimento in Settimo Torinese, è prolungata al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texas Instruments Italia, in Aversa (Caserta), è prolungata al 12 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Partenofond, con sede e stabilimento in Caivano (Napoli), è prolungata al 12 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Di Donato, costruzioni metalliche, con sede in Napoli e stabilimento in Arzano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 ottobre 1983 al 31 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sael gomma sud, ora S.r.l. Sael gomma sud, con sede in Napoli e stabilimento in Marcianise (Caserta), è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plastica vesuviana, con stabilimento in Somma Vesuviana (Napoli), è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cobra Containers di Mondovì (Cuneo), è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie di Salerno, con sede legale e stabilimento in Pellezzano (Salerno), è prolungata al 18 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tankital, con stabilimento in Gricignano di Aversa (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 novembre 1983 al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edera, con sede e stabilimento in Cologne Bresciano (Brescia), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manitoba Italia (già Manitoba Paper Italia), con sede in Milano e stabilimento in Melzo (Milano), è prolungata al 21 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Arflex S.p.a., con sede e stabilimento in Limbiate (Milano), è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Resinex, con sede e stabilimento in Iseo (Brescia), è prolungata al 12 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. Pietro Cattaneo & Figlio, con sede e stabilimento in Pavia, è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4834)

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a tre e a sei mesi del 28 settembre 1984.

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali 19 settembre 1984 relativi alla emissione dei B.O.T. con scadenza a tre e a sei mesi fissata per il 28 settembre 1984, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni con scadenza a tre mesi è di L. 96,60 e quello dei buoni con scadenza a sei mesi è di L. 93,25, comprensivi della maggiorazione di 10 centesimi stabilita nei predetti decreti.

(5040)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostanze attive ammesse per la prima volta in Italia nella preparazione di presidi sanitari (antiparassitari agricoli) e relativi provvedimenti di registrazione

Sostanza attiva: CLOZOLINATE

Classe tossicologica: IV

Colture ammesse	Intervallo di sicurezza (gg.)	Residui (ppm.)
Floreali	—	—

IMPRESA FARMOPLANT S.p.a., Foro Bonaparte, 31, MILANO

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione D.M.		Cl. toss.	Composizione	Stabilimento di produzione
	N.	Data			
Serinal Fiori	5996	21-6-1984	IV	Chlozolinate g 50	Farmoplant, Massa

	Residui (ppm.)	Intervallo di sicurezza (gg.)
Trattamenti fogliari	—	—
Trattamenti a bulbi, tuberi e rizomi	—	—
Trattamenti al terreno	—	—

Sostanza attiva: QUINALFOS

Classe tossicologica: II/a

Colture ammesse	Intervallo di sicurezza (gg.)	Residui (ppm.)
Agrumi	21	0,1
Pesco, nettarine	14	0,1
Susine	14	0,1
Melo	14	0,1
Pero	14	0,1
Vite	14	0,1
Olivo	14	0,1
Cavoli	14	0,1
Patata	14	0,1
Solanacee	14	0,1
Legumi:		
fagiolo	14	0,1
pisello	14	0,1
fagiolino	14	0,1
fava	14	0,1
cipolla	14	0,1
Foraggere (leguminose da seme)	14	0,1
Barbabietola da zucchero	14	0,1
Floreali	—	—
Ornamentali	—	—

Metodi di analisi per formulato e per ricerca di residui negli alimenti: DISPONIBILI.

IMPRESA SANDOZ S.p.a., via Arconati, 1, MILANO

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione D.M.		Cl. toss.	Composizione	Stabilimento di produzione
	N.	Data			
Ekalux	6033	19-7-1984	II	Quinalphos puro g 25 (contiene Xilolo)	Sandoz, Palazzolo Milanese (Milano) Sandoz A.G., Schweizerhalle (Svizzera)

Colture trattate	Residui (ppm.)	Intervallo di sicurezza (gg.)
Agrumi	0,1	21
Drupacee:		
pesco	0,1	14
nettarine	0,1	14
susine	0,1	14
Pomacee:		
melo	0,1	14
pero	0,1	14
Vite	0,1	14
Olivo	0,1	14
Cavoli	0,1	14
Solanacee:	0,1	14
pomodoro	0,1	14
melanzana	0,1	14
peperone	0,1	14
Legumi:		
fagiolo	0,1	14
fagiolino	0,1	14
pisello	0,1	14
fava	0,1	14
Cipolla	0,1	14
Patata	0,1	14
Foraggere (leguminose da seme)	0,1	14
Barbabietola da zucchero	0,1	14
Colture floreali in pieno campo	—	—
Colture ornamentali in pieno campo	—	—

Sostanza attiva: TIABENDAZOLO

Classe tossicologica: IV

Colture ammesse	Intervallo di sicurezza (gg.)	Residui (ppm.)
Mele (in campo)	15	3
Mele e pere (post-raccolta)	30	3
Patata (post-raccolta e concia semi)	30	4
Grano (concia semi)	—	0,2
Riso (concia semi)	—	0,2
Cipolla (concia semi)	—	0,1
Aglio (concia semi)	—	0,1
Tabacco (semenzai)	—	—
Floreali	—	—

Metodi di analisi per formulato e per ricerca di residui negli alimenti: DISPONIBILI.

MERCK SHARP E DOHME (ITALIA) S.p.a., via G. Fabbroni, 6, ROMA

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione D.M.		Cl. toss.	Composizione	Stabilimento di produzione
	N.	Data			
Tecto 60	6036	26-7-1984	IV	Tiabendazolo puro g 60	Merck Sharp e Dohme B.V., Haarlem (Olanda)

Colture trattate	Residui (ppm.)	Intervallo di sicurezza (gg.)
Trattamenti post-raccolta:		
Patate (da seme e da consumo)	4	30
Mele e pere	3	30
Trattamento delle sementi:		
Patate	4	30
Cipolla ed agli (concia sementi)	0,1	—
Grano (concia sementi)	0,2	—
Riso (concia sementi)	0,1	—
Melo (in campo)	3	15
Tabacco (semenzaio)	—	—
Garofani	—	—

MERCK SHARP E DOHME (ITALIA) S.p.a., via G. Fabbroni, 6, ROMA

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione D.M.		Cl. toss.	Composizione	Stabilimento di produzione
	N.	Data			
Mertect	6037	26-7-1984	IV	Tiabendazolo puro g 41,8	Merck Sharp e Dohme B.V., Haarlem (Olanda)

Colture trattate	Residui (ppm.)	Intervallo di sicurezza (gg.)
Trattamento delle sementi:		
Patate	4	30
Cipolle ed agli (concia sementi)	0,1	—
Grano (concia sementi)	0,2	—
Riso (concia sementi)	0,1	—
Melo (in campo)	3	15
Tabacco (semenzaio)	—	—
Garofani	—	—
Trattamenti post-raccolta:		
Patate (da seme e da consumo)	4	30
Mele e pere	3	30

(4738)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Commissioni esaminatrici degli esami di idoneità, sessione anno 1983, per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali.

Le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità, sessione relativa all'anno 1983, per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali, sono state nominate con decreto ministeriale 30 agosto 1984 per le sottoindicate discipline nella composizione indicata nel prospetto che segue:

CARDIOLOGIA (*A*)

Primario

Presidente:

Cipolla dott. Felice, dirigente superiore medico del Ministero della sanità.

Componenti:

Caponnetto prof. Salvatore, n. 9, direttore dell'istituto di malattie dell'apparato cardiovascolare dell'Università di Genova;

Masini prof. Vincenzo, n. 142, primario dell'ente ospedaliero «Monteverde» di Roma - U.S.L. RM/16;

Bobba prof. Pietro, n. 33, primario dell'ente ospedaliero di Pavia;

Fiore prof. Gaetano, n. 98, primario dell'ente ospedaliero di Dolo.

Segretario:

Russo Ronco dott.ssa Maria Caterina, direttore di sezione del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 10 ottobre 1984 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

CARDIOLOGIA (*B*)

Primario

Presidente:

Mastrocola dott. Claudio, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Guazzi prof. Maurizio, n. 5, direttore dell'istituto di cardiologia dell'Università di Milano;

Rosini prof. Elio, n. 197, primario dell'ente ospedaliero di Carrara;

Mellini prof. Mario, n. 145, primario del Pio istituto «S. Corona» di Pietra Ligure;

Vecchio prof. Carlo, n. 229, primario della Fondazione clinica del lavoro di Pavia.

Segretario:

Campanelli dott. Walter, direttore di sezione del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 11 ottobre 1984 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

CARDIOLOGIA (*C*)

Primario

Presidente:

De Ciampis dott. Alberto, dirigente superiore medico del Ministero della sanità.

Componenti:

Iacono prof. Aldo, n. 10, direttore dell'istituto di malattie dell'apparato cardiovascolare dell'Università di Napoli;

Lotto prof. Antonio, n. 126, primario dell'ospedale Maggiore di Milano;

De Vita prof. Claudio, n. 83, primario dell'ente ospedaliero di Rho;

Di Lorenzo prof. Manlio, n. 89, primario dell'ente ospedaliero «Monteverde» di Roma - U.S.L. RM/16.

Segretario:

De Marco dott.ssa Ada, direttore di sezione del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 12 ottobre 1984 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

CARDIOLOGIA (*D*)

Primario

Presidente:

Ranucci dott. Claudio, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Caponnetto prof. Salvatore, n. 9, direttore dell'istituto di malattie dell'apparato cardiovascolare dell'Università di Genova;

Di Giovanna prof. Francesco, n. 86, primario dell'ente ospedaliero di Caltagirone;

Porciello prof. Pasquale Italo, n. 186, primario dell'ente ospedaliero di Val di Chiana Sud di Chianciano Terme;

Bianchi prof. Gaetano, n. 30, primario dell'ente ospedaliero di Cuasso al Monte.

Segretario:

Camera dott.ssa Anna, consigliere del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 19 ottobre 1984 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

CARDIOLOGIA (*E*)

Primario

Presidente:

De Ciampis dott. Alberto, dirigente superiore medico del Ministero della sanità.

Componenti:

Mariani prof. Mario, n. 15, direttore dell'istituto di malattie dell'apparato cardiovascolare dell'Università di Pisa;

De Luca prof. Camillo, n. 76, primario dell'ente ospedaliero di Ortona;

Binaghi prof. Giovanni, n. 32, primario dell'ente ospedaliero di Varese;

Cernetti prof. Camillo, n. 56, primario dell'ente ospedaliero di Castelfranco Veneto.

Segretario:

Iacontino dott.ssa Colomba, consigliere del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 20 ottobre 1984 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

UROLOGIA (*A*)

Primario

Presidente:

Placco dott. Francesco, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Consoli prof. Carmelo, n. 2, direttore dell'istituto di urologia dell'Università di Catania;

Calderini prof. Gino, n. 31, primario dell'ente ospedaliero di Cassino;

Guarna prof. Andrea, n. 75, primario ospedali riuniti di Reggio Calabria;

Aveta prof. Giovanni, n. 12, primario dell'ente ospedaliero di Ivrea.

Segretario:

Bisignani dott.ssa Alita, funzionario direttivo amministrativo del ruolo speciale del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 24 ottobre 1984 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

UROLOGIA (*B*)

Primario

Presidente:

Torbidoni dott.ssa Luisa, primo dirigente medico del Ministero della sanità.

Componenti:

Usai prof. Enzo, n. 15, direttore dell'istituto di urologia dell'Università di Cagliari;

Fioccardi prof. Renzo, n. 62, primario dell'ente ospedaliero di Savigliano;

Della Grazia prof. Edvino, n. 47, primario dell'ente ospedaliero di Melegnano;

Salvemini prof. Carlo, n. 122, primario dell'ente ospedaliero di Ostuni.

Segretario:

Pagano dott.ssa Gilda, funzionario direttivo amministrativo del ruolo speciale del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 25 ottobre 1984 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

(5003)

Sostituzione di componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1984 il prof. Daniele Bracchetti, primario degli ospedali di Bologna, U.S.L. 27, Bologna ovest, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di cardiologia, che si terrà a Roma il giorno 10 ottobre 1984, in sostituzione del prof. Gaetano Fiore rinunciatario.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1984 il prof. Enrico Paciaroni, primario I.N.R.C.A. di Ancona, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di cardiologia, che si terrà a Roma il giorno 10 ottobre 1984, in sostituzione del prof. Pietro Bobba rinunciatario.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1984 il prof. Antonino Mistretta, direttore dell'istituto di tisiologia, malattie apparato respiratorio dell'Università di Catania, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di pneumologia, che si terrà a Roma il giorno 10 ottobre 1984, in sostituzione del prof. Francesco Ginesu rinunciatario.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1984 il prof. Luigi Allegra, direttore dell'istituto di tisiologia, malattie apparato respiratorio dell'Università di Milano, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di pneumologia, che si terrà a Roma il giorno 4 ottobre 1984, in sostituzione del prof. Gisberto Fumagalli rinunciatario.

(5004)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a due posti di coadiutore meccanografo nel ruolo del personale della ex carriera esecutiva di meccanografia dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, a due posti di coadiutore meccanografo nel ruolo del personale della ex carriera esecutiva di meccanografia dell'amministrazione centrale e dell'ammininistrazione scolastica periferica, indetto con decreto ministeriale 25 febbraio 1984, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1984, registro n. 37 Istruzione, foglio n. 53 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 luglio 1984, si svolgerà in Roma il giorno 14 gennaio 1985, con inizio alle ore 8, nei locali del palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

(4999)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a dieci posti di ragioniere nel ruolo del personale della ex carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Piemonte, Lombardia e Veneto.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a dieci posti di ragioniere nel ruolo del personale della ex carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, indetto con decreto ministeriale 25 febbraio 1984, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1984, registro n. 37 Istruzione, foglio n. 55 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 luglio 1984, si svolgeranno in Roma nei giorni 31 gennaio e 1° febbraio 1985, con inizio alle ore 8, nei locali del palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

(5000)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a otto posti di vice direttore di ragioneria nel ruolo del personale della ex carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Piemonte, Lombardia e Veneto.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a otto posti di vice direttore di ragioneria nel ruolo del personale della ex carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, indetto con decreto ministeriale 25 febbraio 1984, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1984, registro n. 37 Istruzione, foglio n. 54 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 luglio 1984, si svolgeranno in Roma nei giorni 14 e 15 gennaio 1985, con inizio alle ore 8, nei locali del palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

(5001)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Concorso pubblico, per esami, a quattordici posti di collocatore per le sezioni comunali e frazionali dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Con decreto n. 20777/PR.I del 12 aprile 1984, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1984, registro n. 6, foglio n. 107, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della regione n. 45 del 18 settembre 1984, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a quattordici posti di collocatore in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale per le sezioni comunali e frazionali dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bolzano.

Di detti quattordici posti quattro sono riservati a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano e dieci ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 18 settembre 1984.

(5005)

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di ispettore del personale di concetto dell'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi.

Con decreto n. 20776/PR.I del 16 aprile 1984, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1984, registro n. 5, foglio n. 123, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della regione n. 45 del 18 settembre 1984, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di ispettore in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale della carriera di concetto dell'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi.

Detto posto è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 18 settembre 1984.

(5006)

Concorso pubblico, per esami, a otto posti di segretario del personale di concetto degli uffici giudiziari

Con decreto n. 21085/PR.I del 19 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1984, registro n. 7, foglio n. 91, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della regione n. 45 del 18 settembre 1984, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a otto posti di segretario in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale di concetto degli uffici giudiziari.

Di detti otto posti uno è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano, sei ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco e uno ad appartenenti al gruppo ladino.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 18 settembre 1984.

(5007)

Concorso pubblico, per esami, a quattro posti di coadiutore dattilografo giudiziario del personale esecutivo degli uffici giudiziari.

Con decreto n. 21087/PR.I del 19 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1984, registro n. 7, foglio n. 90, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della regione n. 45 del 18 settembre 1984, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a quattro posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale esecutivo degli uffici giudiziari.

Detti quattro posti sono riservati a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Possono partecipare al concorso solo coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 18 settembre 1984.

(5008)

REGIONE SARDEGNA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico presso unità sanitarie locali.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Unità sanitaria locale n. 2:

due posti di assistente medico di cardiologia.

Unità sanitaria locale n. 3:

un posto di primario di medicina generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici personale delle U.S.L., rispettivamente, in Alghero e Tempio Pausania.

(4974)

OSPEDALI « GALLIERA » DI GENOVA

Concorsi a posti di personale sanitario

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente presso la divisione di odontoiatria;

un posto di aiuto e un posto di assistente presso il secondo servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto presso il primo servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto presso il servizio di neuropsichiatria infantile;

un posto di aiuto e un posto di assistente presso la divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto presso il servizio di istologia e anatomia patologica;

un posto di tecnico di laboratorio presso i centri per le malattie sociali.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

(4975)

ISTITUTO « G. GASLINI » DI GENOVA-QUARTO

Concorso a due posti di operatore professionale dirigente - capo dei servizi sanitari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di operatore professionale dirigente - capo dei servizi sanitari.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova-Quarto.

(4973)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda, n. 264 del 25 settembre 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Taranto: Proroga dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di capo servizio, già pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 31 agosto 1984.

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1984, n. **28**.

Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali e statali per il periodo di validità del bilancio pluriennale 1984-86.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 10 *maggio* 1984)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1984, n. **29**.

Legge di bilancio 1984.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 10 *maggio* 1984)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1984, n. **30**.

Legge di bilancio 1984 - Variazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 10 *maggio* 1984)

(*Omissis*).

(4878)

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1984, n. **31**.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 57/80: « Contributi in c/capitale o in c/interesse per la realizzazione, la modifica, l'adeguamento di impianti di depurazione o di pretrattamento degli scarichi idrici delle imprese industriali ed artigiane di cui alla legge n. 319/76, e successive modificazioni ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 23 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo e il terzo comma dell'art. 10 della legge regionale 15 maggio 1980, n. 57, come modificato dall'art. 3 della legge regionale 2 maggio 1983, n. 21, sono sostituiti dai seguenti commi:

« Il contributo è liquidato direttamente all'istituto di credito mutuante, in base ad apposita convenzione da stipularsi dalla Fidi Toscana S.p.a. a seguito di relativa approvazione da parte della giunta regionale, previa dichiarazione che le somme erogate da parte dell'istituto di credito mutuante in favore dei soggetti beneficiari sono state utilizzate per l'attuazione dei programmi sui quali è stata concessa l'autorizzazione o il parere di conformità di cui al precedente art. 2, secondo comma.

La liquidazione del contributo è altresì subordinata alla presentazione dell'autorizzazione definitiva allo scarico a norma dell'art. 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni.

In luogo dell'autorizzazione definitiva allo scarico può essere presentata l'autorizzazione provvisoria prevista dall'art. 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni ovvero l'autorizzazione prevista dall'art. 2, secondo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, corredata da una certificazione, rilasciata dagli enti che hanno concesso le autorizzazioni di cui sopra, attestante la rispondenza dei lavori eseguiti a quanto autorizzato ».

Art. 2.

Le maggiorazioni di contributo derivanti dall'applicazione della legge regionale 2 maggio 1983, n. 21, recante modifiche alla legge regionale 15 maggio 1980, n. 57, sono estese ai soggetti in favore dei quali, al momento dell'entrata in vigore della medesima legge regionale 2 maggio 1983, n. 21, sia già stato concesso un contributo per l'importo stabilito dal testo originario della legge regionale 15 maggio 1980, n. 57, citata.

Art. 3.

La lettera *b*) del secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 15 maggio 1980, n. 57, è così sostituita:

« *b*) il parere di conformità della giunta regionale al piano regionale di risanamento delle acque dei programmi di realizzazione, modifica, adeguamento degli impianti di depurazione e di pretrattamento degli scarichi idrici, qualora i soggetti intendano adeguarsi ai limiti prescritti nella tabella *A* allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificata dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, o *altri limiti specifici* previsti dalla normativa vigente o qualora i soggetti nei tre anni antecedenti la data del 13 giugno 1979 abbiano provveduto ad adeguarsi ai limiti prescritti dalla tabella *C* allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319 ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 14 maggio 1984

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 3 *aprile* 1984 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 4 *maggio* 1984.

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1984, n. **32**.

Concessione di un contributo alla Società aeroporto toscano - S.A.T. Galileo Galilei S.p.a. per l'automazione dei servizi di assistenza ai passeggeri ed alle merci. Importo del contributo L. 75.000.000.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 23 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In considerazione della stretta connessione dello sviluppo del trasporto aereo con il miglioramento economico-sociale della Regione, legato alle attività turistiche e commerciali, è autorizzata la concessione di un contributo di lire 75 milioni a favore della Società aeroporto toscano - S.A.T. Galileo Galilei S.p.a., concessionaria della gestione dei servizi relativi all'aerostazione per l'automazione dei servizi di assistenza ai passeggeri e alle merci.

La concessione e la erogazione del predetto contributo sono disposte dalla giunta regionale.

Art. 2.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico al cap. 12370 del bilancio di previsione 1984 che viene istituito con le variazioni di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

Agli stati di previsione della spesa del bilancio 1984 sono apportate, per analogo importo della competenza e della cassa, le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 14 maggio 1984

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 3 aprile 1984 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 4 maggio 1984.

(4879)

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1984, n. **33.**

E.T.S.A.F. - Bilancio di previsione 1984.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 23 *maggio* 1984)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1984, n. **34.**

E.R.T.A.G. - Bilancio di previsione 1984.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 23 *maggio* 1984)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1984, n. **35.**

I.R.P.E.T. - Bilancio di previsione 1984.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 23 *maggio* 1984)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1984, n. **36.**

C.R.E. - Bilancio di previsione 1984.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 23 *maggio* 1984)

(*Omissis*).

(4880)

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1984, n. **37.**

Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 14/84. Delega delle funzioni amministrative in materia di trasporti pubblici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 30 *giugno* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 23 della legge regionale 28 febbraio 1984, n. 14, recante « Delega delle funzioni amministrative in materia di trasporti pubblici regionali » è sostituito dal seguente:

« Restano riservate alla Regione le funzioni concernenti:

1) la concessione di contributi per spese di investimenti;

2) le intese con l'amministrazione statale competente ai sensi dell'art. 81, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativamente ai progetti delle ferrovie in concessione;

3) le tasse sulle concessioni regionali di cui alla legge regionale 15 maggio 1980, n. 54;

4) i servizi interregionali che interessano il territorio di regioni contermini ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 26 maggio 1984

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 17 aprile 1984 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 18 maggio 1984.

(4881)

LEGGE REGIONALE 18 giugno 1984, n. **38.**

Modifica alla legge regionale n. 51/81: « Tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 27 *giugno* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Norma transitoria

Limitatamente all'anno 1984, 40° anniversario della Resistenza e Liberazione della Toscana, il secondo ed il terzo comma dell'art. 3 della legge regionale n. 51/1981 sono sostituiti dai seguenti:

« I soggetti interessati ad accedere ai contributi di cui al precedente comma possono presentare alla giunta regionale, fino al 15 dicembre 1984, il programma delle iniziative realizzate o che si intendono realizzare durante l'anno 1984 e la relativa richiesta di contributo.

Sono comunque valide le domande già inoltrate entro il termine del 31 ottobre 1983.

La giunta, sentita la commissione consiliare competente, delibera, con più atti, la concessione dei contributi sulla base delle richieste pervenute ».

Art. 2.

Al finanziamento di interventi diretti della Regione, di cui all'art. 1 della legge n. 51/1981, si provvede mediante la seguente variazione per analogo importo degli stati di previsione della competenza e della cassa della parte spesa del bilancio 1984:

(*Omissis*).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 18 giugno 1984

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale l'8 maggio 1984 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 9 giugno 1984.

LEGGE REGIONALE 18 giugno 1984, n. 39.
Finanziamento ente autonomo Mostra mercato vini a denominazione d'origine e pregio - Siena.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del 27 giugno* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'ambito delle attività volte alla valorizzazione e promozione delle risorse e all'incremento delle attività produttive della Toscana, è concesso un contributo annuale all'ente autonomo Mostra mercato nazionale dei vini a denominazione d'origine e di pregio di Siena, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1980, n. 296, ed il cui statuto è stato approvato con deliberazione del consiglio regionale n. 6 del 6 marzo 1979.

Il contributo è destinato al concorso nelle spese di funzionamento dell'ente.

Art. 2.

L'onere di lire 100 milioni derivante dalla presente legge per l'anno 1984 farà carico sul bilancio di previsione del corrente anno al capitolo che viene istituito con la variazione disposta nel successivo articolo.

L'onere per gli anni successivi sarà stabilito con le singole leggi di bilancio.

Art. 3.

Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte « spesa » del bilancio di previsione per l'anno 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 18 giugno 1984

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 9 maggio 1984 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 9 giugno 1984.

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1984, n. 40.
Legge di bilancio 1984. Variazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del 27 giugno* 1984)

(*Omissis*).

(4882)

LEGGE REGIONALE 30 giugno 1984, n. 41.
Norme regionali di attuazione della legge n. 10/77: « Norme per la edificabilità dei suoli » e successive modifiche. Abrogazione della legge regionale 24 agosto 1977, n. 60.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del 9 luglio* 1984)

Art. 1.
Finalità della legge

1. Le norme della presente legge si applicano nella regione Toscana in attuazione delle leggi 28 gennaio 1977, n. 10 e decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, con la legge 25 marzo 1982, n. 94; esse sostituiscono quelle contenute nella legge regionale 24 agosto 1977, n. 60.

Titolo I
DEI PROGRAMMI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE

Art. 2.
Comuni obbligati alla formazione del P.P.A.

1. La formazione dei P.P.A., previsti dall'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è obbligatoria, oltre che per i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti in base all'ultimo censimento, anche per quelli inclusi in apposito elenco deliberato dal consiglio regionale.

2. In detto elenco sono inseriti i comuni per i quali il consiglio ritiene necessaria la formazione del P.P.A. per motivate ragioni di carattere ambientale o turistico o industriale.

3. Elenchi suppletivi possono essere approvati tutte le volte in cui si manifestano tali ragioni successivamente all'approvazione del primo elenco.

4. Possono essere altresì inclusi negli elenchi i comuni interessati da progetti o programmi a finalità produttive o di salvaguardia ambientale, predisposti dalla Regione o comunque compresi nel programma regionale di sviluppo.

5. I comuni obbligati ai sensi del primo comma, dovranno approvare il predetto programma:

entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, o dalla approvazione dell'elenco di cui al secondo, terzo e quarto comma, nel caso in cui siano sprovvisti di P.P.A. o sia scaduto il precedente P.P.A.;

contestualmente all'approvazione della relazione consuntiva di cui al secondo comma dell'art. 9 e comunque entro i tre mesi successivi alla scadenza del P.P.A., se questa avviene successivamente.

Art. 3.
Programma operativo delle opere e degli interventi comunali

1. Al fine di consentire l'acquisizione degli elementi conoscitivi necessari per la formazione di programmi pluriennali di spesa della Regione, nonchè per il coordinamento degli interventi di competenza regionale con quelli dello Stato e degli enti locali, in armonia con l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, tutti i comuni debbono approvare congiuntamente al bilancio e con atto separato, il programma operativo delle opere e degli interventi pubblici, di iniziativa comunale o consortile o di società a partecipazione comunale, con previsione pluriennale. Nel caso in cui il comune sia tenuto alla formazione del P.P.A., la previsione del programma operativo deve coincidere con la durata del P.P.A.

2. Il programma operativo deve contenere: la localizzazione e i caratteri tecnici, di massima, delle opere e degli interventi; la localizzazione e la dimensione delle aree da acquisire; l'entità degli investimenti e l'indicazione dei relativi mezzi finanziari.

3. Il programma operativo è redatto secondo i modelli approvati dalla giunta regionale.

4. Per i comuni obbligati alla redazione del programma pluriennale di attuazione, il programma operativo è parte del programma pluriennale di attuazione.

5. L'inclusione nel programma operativo delle opere e degli interventi per i quali si richiede un contributo regionale è vincolante ai fini della concessione del contributo stesso e sostitutiva della domanda di contributo.

6. Il programma operativo, non appena la deliberazione di approvazione sia divenuta esecutiva, è trasmesso alla Regione e all'associazione intercomunale ai fini della formazione del programma pluriennale di cui all'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1980, n. 25.

7. Il programma operativo può essere modificato, congiuntamente all'approvazione del bilancio, in funzione dello stato di attuazione dei programmi di realizzazione delle opere e degli interventi pubblici. La modificazione viene trasmessa con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Art. 4.
Documento preliminare

1. La Regione, in attuazione delle proprie leggi di spesa, ripartisce i finanziamenti ed i contributi per le opere pubbliche di interesse comunale ed intercomunale previste nei programmi di cui all'art. 3.

2. Ai fini di cui sopra, ogni associazione intercomunale, in conformità con gli obiettivi di sviluppo indicati dagli atti di programmazione regionale, indica con apposito documento, per la cui predisposizione si avvale di norma degli uffici tecnici de comuni, gli indirizzi per coordinare l'attuazione degli strumenti urbanistici e la formazione dei programmi operativi di cui all'art. 3.

3. Il documento preliminare contiene principi e criteri per:

la valutazione, sotto il profilo territoriale, del fabbisogno da soddisfare nel periodo considerato dai P.P.A. nei settori residenziale, produttivo, dei servizi e delle infrastrutture;

le determinazioni relative alla dimensione delle aree da inserire nei P.P.A. per soddisfare tale fabbisogno;

la durata dei P.P.A. al fine di unificare le scadenze;

gli indirizzi per la individuazione delle opere pubbliche da inserire nei programmi operativi di cui al precedente art. 3.

Art. 5.

Contenuto dei P.P.A.

1. I comuni, obbligati ai sensi dell'art. 2 della presente legge, elaborano, in attuazione dei loro strumenti urbanistici, il P.P.A., nel rispetto degli obiettivi della programmazione regionale e tenuto conto, ove esistente, del documento preliminare di cui al precedente art. 4.

2. Esso individua gli interventi da realizzare nel periodo, di norma di tre anni, di propria validità.

3. Il programma è costituito da:

1) una relazione sullo stato di attuazione del vigente strumento urbanistico generale, tenendo conto dell'attuazione dei programmi precedenti;

2) la specificazione del fabbisogno valutando, nel dimensionamento del volume residenziale globale, tutti gli interventi dalla vigente legislazione ammessi anche al di fuori del P.P.A.;

3) l'elenco delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare nel periodo considerato e delle opere di urbanizzazione già esistenti da adeguare, anche in dipendenza degli interventi previsti nei P.P.A.;

4) l'individuazione, sulle tavole dello strumento urbanistico e su planimetrie catastali, delle aree inedificate destinate alla edilizia residenziale pubblica e privata, industriale, artigianale, commerciale e turistica, nonchè di quelle necessarie alla localizzazione degli interventi e delle opere di cui al precedente n. 3.

Debbono essere altresì precise le aree che, secondo le prescrizioni dello strumento urbanistico vigente, possono essere utilizzate solo previa redazione di un piano particolareggiato di iniziativa pubblica o privata;

5) l'indicazione delle aree espropriate e/o assegnate per la realizzazione di interventi per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge n. 167 del 18 aprile 1962, e successive modificazioni.

Detta indicazione, se integrata dalla individuazione delle aree da assegnare in proprietà o in diritto di superficie, sostituisce a tutti gli effetti il programma di cui all'art. 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

6) norme di attuazione delle previsioni del P.P.A.;

7) una relazione economica e finanziaria sui costi per l'attuazione del programma.

In sede di formazione del P.P.A. il comune dotato o obbligato a dotarsi di piano per l'edilizia economica e popolare, rispetta in ciascun programma pluriennale la proporzione stabilita dall'art. 3, legge 18 aprile 1962, n. 167, modificata dall'art. 2, legge 28 gennaio 1977, n. 10 fra aree destinate all'edilizia economica e popolare e aree riservate all'attività edilizia privata;

8) il programma operativo di cui all'art. 3.

Art. 6.

Procedimento di formazione

1. Il comune promuove, ai fini della formazione del P.P.A. idonee forme di consultazione, anche allo scopo di acquisire elementi sul dimensionamento del programma.

2. Il progetto di P.P.A., deliberato dal consiglio comunale, deve essere depositato presso la segreteria comunale a libera visione del pubblico per almeno venti giorni.

3. Dell'eseguito deposito è data immediata notizia al pubblico mediante avviso da affiggere all'albo del comune e da inserire nel Foglio annunzi legali della provincia, nonché mediante manifesti.

4. Inoltre è data immediata notizia a tutti i comuni della associazione intercomunale di appartenenza, alla provincia e alla comunità montana, alla Regione.

5. Ai fini della decorrenza del termine di deposito di cui al secondo comma del presente articolo, è considerato come primo giorno di deposito quello di pubblicazione dell'avviso di cui a terzo comma.

6. Nei venti giorni successivi alla scadenza del termine di deposito, i soggetti e gli enti interessati possono presentare le proprie osservazioni.

7. Decorso tale termine, il P.P.A. è definitivamente approvato con deliberazione del consiglio comunale che decide anche le osservazioni presentate sul progetto.

8. Tutti gli effetti del P.P.A. decorrono esclusivamente dal momento in cui acquista efficacia, ai sensi dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, la delibera di definitiva approvazione di cui al precedente comma.

9. Il P.P.A. approvato ai sensi dei comma precedenti, è inviato in copia alla giunta regionale nei successivi dieci giorni.

Art. 7.

Potere sostitutivo in caso di mancata deliberazione del P.P.A.

1. Nel caso in cui il comune non provveda, entro il termine di cui all'art. 2 della presente legge, alla deliberazione del progetto di P.P.A., il presidente della giunta regionale invita il consiglio comunale a provvedervi entro il termine massimo di tre mesi dall'invito stesso.

2. Scaduto infruttuosamente tale termine, la giunta regionale provvede a predisporre un progetto di P.P.A. Tale progetto è inviato al sindaco, ed è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio comunale.

3. Se la deliberazione del progetto non avviene entro trenta giorni dall'invio, la giunta regionale provvede direttamente agli adempimenti di cui all'art. 6 della presente legge.

4. Scaduti i termini di cui all'art. 2, e fino all'invio alla Regione del P.P.A. ai sensi del nono comma dell'art. 6, sono sospesi finanziamenti regionali a favore di comuni obbligati, fatta eccezione per quelli relativi alle opere di interesse regionale.

Art. 8.

Varianti

1. Varianti al P.P.A. sono ammesse, oltre che in caso di modifica del documento preliminare di cui all'art. 4 della presente legge, anche nel caso di varianti allo strumento urbanistico che incidano su aree inserite nel programma o per comprovato aumento del fabbisogno o per variazioni introdotte nel programma di realizzazione delle infrastrutture o comunque per intervenute necessità connesse alla realizzazione di opere pubbliche.

2. La delibera con cui è adottata la variante dovrà essere accompagnata da una relazione sullo stato di attuazione del P.P.A. con riferimento anche alla situazione economico-finanziaria e le sue eventuali modifiche conseguenti alle varianti suddette.

3. Le varianti sono approvate con la procedura disciplinare dal precedente art. 6.

4. L'introduzione di varianti nel P.P.A. non produce modifica nella sua scadenza.

Art. 9.

Adempimenti in caso di mancata attuazione delle previsioni del P.P.A.

1. Tre mesi prima della scadenza del termine indicato nel programma pluriennale d'attuazione il sindaco provvede ad invitare gli aventi titolo che non abbiano ancora presentato istanze di concessione a presentarle nel termine suddetto con l'avvertimento che, in mancanza, si darà corso agli adempimenti

di cui al presente articolo, al fine di procedere alla espropriazione delle relative aree ai sensi dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

2. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del P.P.A. il sindaco, dopo aver deciso su tutte le istanze di concessione presentate in attuazione del programma stesso, sottopone alla approvazione del consiglio comunale un consuntivo sulla realizzazione del P.P.A., nel quale sono messe in evidenza le opere di competenza sia pubblica che privata attuate, in corso di attuazione o non realizzate e sono individuate le singole aree rimaste inutilizzate; nel consuntivo si dovrà dare atto anche delle risultanze finanziarie.

3. Al fine di procedere all'espropriazione ai sensi dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, il consiglio comunale, con apposita deliberazione da adottare nei successivi trenta giorni, individua le singole aree destinate ad usi privati, per le quali gli aventi titolo non abbiano presentato istanza di concessione, completa di tutti gli atti richiesti dalle norme vigenti, nel tempo indicato dal P.P.A.

4. La deliberazione di cui sopra è immediatamente depositata nella segreteria del comune corredata dagli elementi di cui all'art. 10, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Il sindaco invita gli interessati alla realizzazione degli interventi previsti per le aree in questione, a presentare domanda di assegnazione. L'invito è contenuto in apposito bando pubblicato nell'albo comunale entro sessanta giorni dal deposito di cui al precedente terzo comma; nello stesso bando è indicato come prezzo base l'ammontare dell'indennità di espropriazione, determinato in base alle leggi vigenti.

5. Del bando si dà notizia anche mediante inserzione in almeno due quotidiani a larga diffusione nonché per mezzo di manifesti da affiggersi anche negli spazi destinati alla pubblicazione degli atti della Regione, provincia, associazione intercomunale, competenti per territorio.

6. Per data di pubblicazione del bando si intende l'ultima data di pubblicazione sui quotidiani di cui al comma precedente.

7. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando gli interessati presentano domanda di assegnazione al comune, depositando contestualmente scrittura privata autenticata con cui, in caso di assegnazione, si obbligano a procedere all'acquisto in via bonaria per il prezzo offerto ai sensi del comma 8 che costituisce offerta irrevocabile, ovvero al pagamento delle somme di cui comma 9, unitamente ad una cauzione pari al 30% del prezzo base. La cauzione sarà perduta nel caso in cui l'offerente si rifiuterà di stipulare il contratto o di versare l'indennità di esproprio.

8. La domanda di assegnazione deve contenere l'offerta di un prezzo di acquisizione superiore a quello indicato nel bando come prezzo base; l'offerta deve essere presentata in busta chiusa. All'apertura delle buste si provvede alla presenza del segretario comunale entro i dieci giorni successivi alla scadenza del bando; i soggetti che hanno presentato offerte sono invitati, con lettera raccomandata, all'apertura delle buste, che potrà avvenire trascorsa un'ora dall'orario previsto dall'avviso inviato agli offerenti.

9. Nel caso di pluralità di offerte, il comune indice un incanto fra coloro che hanno presentato le tre offerte più alte, assumendo come base d'asta l'offerta maggiore, ed assegna l'area a chi, in questo incanto, offre la somma più alta.

10. Espletata la gara il comune ne dà notizia ai proprietari. Questi potranno concordare con gli assegnatari la cessione in via bonaria delle aree al prezzo determinato ai sensi dei precedenti comma 8 e 9 e provvedendo al pagamento al comune delle spese del procedimento, determinate forfettariamente nel bando in misura non superiore al 5% del prezzo dell'area.

11. Qualora il contratto non sia stato stipulato per mancata adesione del proprietario entro il termine perentorio assegnato dal comune nel bando, che non può essere superiore a quattro mesi, si procede, ai sensi dell'art. 10 e seguenti della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e sue modifiche, all'esproprio su richiesta del comune ed a favore degli assegnatari individuati ai sensi dei precedenti comma 8 e 9.

12. Questi ultimi provvedono al pagamento dell'indennità di esproprio e pagano al comune la differenza tra il prezzo offerto per l'assegnazione e l'indennità di espropriazione.

13. Il comune versa tali somme al conto corrente di cui all'art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

14. Gli assegnatari sono tenuti a richiedere la concessione edilizia entro centottanta giorni dalla disponibilità dell'area, acquisita ai sensi dei commi precedenti. In mancanza il comune provvede nei confronti di tali aree ai sensi del presente articolo.

15. Qualora non vengano presentate offerte il comune è tenuto a procedere all'esproprio ai sensi dell'art. 10 e seguenti della legge 22 ottobre 1971, n. 865; l'area acquisita entrerà a far parte del patrimonio disponibile per essere utilizzata secondo le previsioni degli strumenti urbanistici.

16. L'utilizzazione delle aree, acquisite con la procedura del presente articolo, non è sottoposta all'inclusione delle stesse nel P.P.A.

17. Le norme del presente articolo si applicano anche nel caso di decadenza, per mancato inizio dei lavori nel termine stabilito, di concessioni richieste nel periodo di validità del P.P.A. e nel caso di domande presentate nei termini, ma non accoglibili.

Art. 10.

Aree da inserire nel P.P.A. successivo

1. Se l'area ricade in zona sottoposta a piano particolareggiato di iniziativa pubblica, le norme dell'articolo precedente si applicano solo nel caso in cui il piano stesso sia divenuto operante almeno ventiquattro mesi prima della scadenza del P.P.A.

2. Qualora si tratti di piano di iniziativa privata, le norme dell'articolo precedente non si applicano nel caso in cui la lottizzazione non sia ancora stata approvata almeno sei mesi prima della scadenza del P.P.A., sempreché la relativa domanda sia stata presentata, completa in tutti gli elementi, da almeno diciotto mesi.

3. Le norme dell'articolo precedente non si applicano in caso di mancata attuazione delle previsioni del P.P.A. in conseguenza di morte o di fallimento, nel periodo di validità del P.P.A., degli aventi titolo.

4. Le aree, escluse dall'espropriazione ai sensi del presente articolo, sono inserite dal comune nel nuovo P.P.A.

Art. 11.

Interventi su aree non comprese nel P.P.A.

1. Nei comuni dotati o obbligati a dotarsi di P.P.A. la concessione a edificare è rilasciata solo per le aree incluse in esso, e al di fuori di esso solo per interventi sul patrimonio edilizio esistente, come definito dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, oltre che per le opere e gli interventi previsti dall'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. In ogni caso è fatto salvo quanto disposto dall'art. 6 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con la legge 25 marzo 1982, n. 94.

2. Piani di lottizzazione a iniziativa privata possono essere autorizzati, nel rispetto delle previsioni dello strumento urbanistico, anche su aree non incluse nel P.P.A.; in tal caso il rilascio delle concessioni, comprese quelle per opere di urbanizzazione, è subordinato all'inclusione dell'area interessata dall'intervento nel programma stesso, inclusione che sarà disposta dal comune in uno dei due programmi successivi all'autorizzazione del piano di lottizzazione. La convenzione di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765 non conterrà i termini per l'esecuzione delle opere relative alle aree non incluse nel P.P.A. Tali termini saranno indicati dal P.P.A. nel quale le aree verranno incluse.

Titolo II

DELLA CONCESSIONE

Art. 12.

Rilascio - Termine di inizio e di ultimazione lavori

1. Il sindaco rilascia la concessione a norma dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, delle leggi regionali, dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici vigenti.

2. Del rilascio della concessione è fatta immediata comunicazione al richiedente mediante notifica o a mezzo del servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno. Dalla data della ricezione decorrono i termini di inizio e di ultimazione dei lavori e quelli per la corresponsione dei contributi.

Art. 13.

Potere sostitutivo in caso di mancato rilascio

1. Decorsi i termini di cui all'art. 31, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'art. 10 dlela legge 6 agosto 1967, n. 765, senza che sia stata comunicata la determinazione del sindaco, chi ha presentato istanza di concessione per interventi diversi da quelli contemplati dall'art. 8 dell alegge 25 marzo 1982, n. 94, può rivolgersi alla giunta regionale con atto da presentare nei successivi trenta giorni.

2. Se la giunta regionale accoglie l'istanza rilascia la concessione a norma dell'art. 12 della presente legge.

3. In ogni caso, decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza alla giunta regionale, senza che sia stata comunicata alcuna decisione, l'istanza si intende respinta agli effetti di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Titolo III

TABELLE PARAMETRICHE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE, NONCHE' DELLA QUOTA RELATIVA AL COSTO DI COSTRUZIONE

Art. 14.

Opere di urbanizzazione

1. Gli oneri di urbanizzazione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, devono intendersi riferiti alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria definite dall'art. 4 della legge 29 febbraio 1964, n. 847, modificato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

2. Il consiglio regionale definisce con apposito atto i criteri d'utilizzazione delle somme relative a opere di urbanizzazione secondaria, precisate anche nelle tabelle allegate alla presente legge, che facciano carico a soggetti diversi dal comune. Fino all'entrata in vigore dell'atto di cui sopra, i comuni provvedono in via provvisoria con deliberazione del consiglio alle determinazioni relative all'uso delle somme stesse sulla base di proposto formulate dai soggetti interessati.

Art. 15.

Tabelle parametriche regionali

1. Ai fini della determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e in attuazione degli articoli 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, si applicano le tabelle allegate alla presente legge.

2. Con riferimento all'andamento del costo delle opere di urbanizzazione, le tabelle stesse sono aggiornate dal consiglio regionale entro il 30 settembre del 1985 e di ogni anno successivo.

Art. 16.

Determinazione degli oneri di urbanizzazione da parte del comune

1. Secondo quanto disposto dall'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e sulla base delle tabelle di cui all'articolo precedente, il comune, con deliberazione consiliare, determina, per il proprio territorio, l'incidenza degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il comune può aumentare o diminuire i coefficienti di cui alle tabelle *C* e *C1* nei limiti del 10 % in più o in meno in relazione alle differenze fra i costi effettivi praticati nel comune e i costi medi regionali di cui alle allegate tabelle *A*.

3. Nelle zone di saturazione gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e nelle zone di espansione quelli di urbanizzazione secondaria, vengono ridotti fino ad un massimo del 40 %. Tale riduzione è disciplinata con deliberazione del consiglio comunale in relazione alle dimensioni, alle tipologie ed ai carichi urbanistici indotti dagli interventi oggetto di concessione nonché allo stato e alla consistenza delle opere di urbanizzazione esistenti, tenendo conto del loro costo così come accertato nelle tabelle allegate alla presente legge.

4. Per gli interventi nei piani per l'edilizia economica e popolare ex legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e nei piani per insediamenti produttivi, di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, la concessione edilizia è gratuita. Gli oneri per l'urbanizzazione primaria e la competente quota per la secondaria sono computati per l'intero nel costo relativo alla concessione dell'area in proprietà o in diritto di superficie.

5. Nelle zone di espansione ed in quelle soggette alla formazione di piani attuativi di iniziativa privata a carattere residenziale, direzionale, commerciale, turistico, industriale e artigianale, le opere di urbanizzazione primaria sono eseguite a totale carico dei privati proponenti; in tal caso gli oneri di urbanizzazione primaria non sono dovuti in sede di rilascio della concessione.

6. Il comune adegua l'incidenza degli oneri all'aggiornamento di cui al precedente art. 15 nel termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente dall'entrata in vigore della deliberazione del consiglio regionale di cui al secondo comma dell'art. 15. Tale adeguamento si applica alle domande di concessione presentate dal 1° gennaio del 1986 e di ogni anno successivo.

7. Qualora i comuni non provvedano agli adempimenti di cui al primo e al sesto comma nel termine ivi indicato, a partire dal sessantunesimo giorno gli oneri verranno appplicati nella misura massima prevista dalle tabelle allegate alla presente legge dalle delibere regionali di aggiornamento.

Art. 17.

Calcolo dei volumi degli edifici

1. Ai fini della presente legge i volumi e le superfici sono calcolati secondo le norme degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali.

Art. 18.

Determinazione del contributo relativo al costo di costruzione

1. In attuazione dell'art. 6, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e della legge 25 marzo 1982, n. 94, la quota di contributo afferente alla concessione relativa al costo di costruzione è determinata sulla base di quanto indicato nell'apposita tabella allegata.

Titolo IV

NORME TRANSITORIE

Art. 19.

1. Agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'art. 9, i comuni, i cui P.P.A. siano scaduti prima dell'entrata in vigore della presente legge, dovranno provvedere entro sessanta giorni dalla stessa data; per gli altri adempimenti, operano i tempi stabiliti dai vari commi dell'art. 9.

Art. 20.

1. Ai P.P.A. adottati ai sensi della legge regionale 24 agosto 1977, n. 60, si applicano le disposizioni dell'art. 9 salvo che per le aree a destinazione industriale, artigianale ed a centri commerciali all'ingrosso per le quali nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 9 il comune può deliberare l'inserimento nel P.P.A. successivo.

Art. 21.

Gradualità di applicazione delle tabelle regionali

1. Per le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'incidenza degli oneri di urbanizzazione resta determinata ai sensi delle tabelle allegate alla legge regionale 25 agosto 1979, n. 60.

2. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui al primo comma dell'art. 16 si applica con la riduzione del 20 % per le domande di concessione presentate dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1984.

3. Applicano le riduzioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 16, queste possono essere cumulate a quelle previste dal presente articolo fino ad un massimo del 50 % delle tabelle regionali.

Art. 22.

Abrogazione di leggi regionali

4. La legge regionale 24 agosto 1977, n. 60: « Norme regionali di attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 » e la legge regionale 3 marzo 1980 n. 16: « Legge regionale n. 60/77. Istituzione

della tabella *A/4* relativa ai contributi regionali per opere di urbanizzazione primaria e secondaria per interventi di insediamenti relativi a centri commerciali all'ingrosso» sono abrogate.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 30 giugno 1984

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 22 *maggio* 1984 *e vistata dal commissario del Governo il* 22 *giugno* 1984.

(Omissis).

(4883)

LEGGE REGIONALE 9 luglio 1984, n. **42.**

Concessione di garanzia fidejussoria a favore dell'ente autonomo Teatro comunale di Firenze.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 18 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1) In attesa del perfezionamento dell'operazione di ripiano da parte dello Stato dei disavanzi di gestione relativi agli esercizi finanziari 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 e 1982 a norma dell'art. 4 della legge 10 aprile 1981, n. 146, integrato dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 182, al fine di rendere possibile il normale svolgimento delle attività è autorizzata la concessione a favore dell'ente autonomo Teatro comunale di Firenze di una garanzia fidejussoria da rilasciarsi alla Cassa di risparmio di Firenze sulle anticipazioni di cassa concesse, in qualità di tesoriere, all'ente medesimo.

Art. 2.

1) La concessione della garanzia fidejussoria di cui al precedente articolo è disposta con deliberazione della giunta regionale entro il limite complessivo di L. 8.000.000.000.

Art. 3.

1) Alla copertura finanziaria degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia fidejussoria la Regione fa fronte per l'anno 1984 con i fondi di cui al cap. 16130 che viene istituito con la variazione di cui al successivo articolo.

2) Per gli esercizi successivi al 1984 e per tutta la durata dell'operazione la legge di bilancio disporrà l'entità dello stanziamento per la copertura degli eventuali oneri.

3) Le spese relative e conseguenti alla prestazione della garanzia fidejussoria sono dichiarate obbligatorie.

Art. 4.

1) Agli stati di previsione di entrate e di spese del bilancio di previsione per l'esercizio 1984 sono apportate le seguenti variazioni per pari importo in competenza e in cassa:

(Omissis).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 9 luglio 1984

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 30 *maggio* 1984 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 4 *luglio* 1984.

LEGGE REGIONALE 9 luglio 1984, n. **43.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 86/81. Interventi della regione Toscana a favore degli enti locali per incrementare la distribuzione del metano in Toscana.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 18 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1) Il titolo della legge regionale 14 dicembre 1981, n. 86, è sostituito dal seguente:

«Interventi della regione Toscana a favore degli enti locali per incrementare la distribuzione del metano e dei fluidi geotermici in Toscana».

2) L'art. 1 della legge regionale 14 dicembre 1981, n. 86, è sostituito con il seguente:

«Per favorire la realizzazione di reti di distribuzione del metano e dei fluidi geotermici, la regione Toscana può concedere ai comuni singoli o associati ed alle amministrazioni provinciali un contributo non superiore al 25% della spesa necessaria a realizzare tutte le opere di adduzione principale, con esclusione delle reti di distribuzione interne».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 9 luglio 1984

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 30 *maggio* 1984 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 4 *luglio* 1984.

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1984, n. **44.**

Interpretazione autentica dell'art. 14, primo comma, della legge regionale n. 18/1972: «Norme per il funzionamento del comitato regionale di controllo e sue sezioni decentrate».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 18 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 14 della legge regionale 6 luglio 1972, n. 18, sostituito dall'art. 4 della legge regionale 12 febbraio 1981, n. 20, va interpretato nel senso che non sono soggetti al controllo di legittimità ivi previsto gli atti di cui all'elenco che segue in quanto esecutivi di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge o privi di carattere dispositivo:

A) *Atti esecutivi di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge.*

1) Le deliberazioni di revisione dei prezzi, nonché le relative deliberazioni di pagamento in esecuzione degli articoli 1 e 2 della legge 10 dicembre 1981, n. 741;

2) Le deliberazioni di aggiornamento dei prezzi di progetto adottate ai sensi dell'art. 8, primo comma, della legge 10 dicembre 1981, n. 741;

3) Le deliberazioni di restituzione di ritenute di garanzia;

4) Le deliberazioni di svincolo delle cauzioni;

5) Le deliberazioni di liquidazione per forniture ed opere previste dal contratto;

6) Le deliberazioni di approvazione degli stati di avanzamento e di concessione dei corrispondenti acconti per lavori previsti in contratto e nei limiti della previsione stessa;

7) Le deliberazioni di accredito delle anticipazioni di cui all'art. 3 della legge 10 dicembre 1981, n. 741;

8) I contratti stipulati in esecuzione della delibera di approvazione del verbale di aggiudicazione o dello schema di contratto;

9) Le deliberazioni di liquidazione di quote a carico dell'ente a seguito del riparto di spese consortili o di riparti relativi a spese dovute in base ad atti deliberativi esecutivi che li prevedano;

10) Le deliberazioni di approvazione dei rendiconti del servizio di economato, di liquidazione e di reintegro di fondi in base e nei limiti dell'apposito regolamento;

11) Le deliberazioni che approvano verbali di aggiudicazione di lavori e forniture in conformità ai limiti ed alle prescrizioni di precedenti deliberazioni esecutive;

12) Le deliberazioni in genere di liquidazione di spese già specificamente individuate ed impegnate con precedenti deliberazioni esecutive;

13) Gli atti meramente confermativi di altri atti già esecutivi a norma di legge, esclusi quelli assunti in sede di riesame di merito;

14) Gli atti che ratificano, senza integrazioni o modificazioni, atti sottoposti a controllo e resi già esecutivi, assunti in via di urgenza o per delega da altro organo dell'ente nei casi previsti dalla legge;

15) Le deliberazioni di liquidazione agli amministratori di indennità di missione e relativo rimborso spese per missione preventivamente autorizzati con atti deliberativi esecutivi purché non comportino maggiori oneri finanziari;

16) Le deliberazioni di liquidazione di gettoni di presenza agli amministratori e ai componenti di commissioni istituite con atto esecutivo, purché non comportino maggiori oneri finanziari;

17) Le deliberazioni di liquidazioni ai dipendenti dell'indennità di missione e di compenso per lavoro straordinario entro i limiti della autorizzazione adottata con preventivi atti deliberativi esecutivi;

18) Le deliberazioni di adeguamento dell'indennità integrativa speciale;

19) Le deliberazioni di concessione di congedi straordinari e di aspettative aventi carattere non discrezionale;

20) Le deliberazioni di collocamento a riposo aventi carattere non discrezionale;

21) Le deliberazioni relative agli aumenti periodici legati al decorso del tempo ivi compresi quelli anticipati per nascita di figli o benefici combattentistici;

22) Le deliberazioni di nomina a seguito di concorsi pubblici in attuazione delle deliberazioni esecutive di approvazione dei verbali della commissione giudicatrice;

23) Le deliberazioni di determinazione del trattamento economico in attuazione di provvedimenti esecutivi di applicazione dei contratti di lavoro emanati nelle forme di legge.

B) *Atti privi di carattere dispositivo.*

1) Le mozioni, gli ordini del giorno, le interrogazioni e le interpellanze;

2) Le deliberazioni sull'ordine dei lavori e sul funzionamento del consiglio;

3) Le deliberazioni di approvazione dei verbali delle adunanze;

4) Le proposte della giunta al consiglio;

5) Le interrogazioni al consiglio regionale;

6) Gli atti di iniziativa di leggi, regolamenti ed atti amministrativi regionali;

7) Le proposte di referendum su leggi, regolamenti ed atti amministrativi regionali;

8) Le designazioni di rappresentanti dell'ente in collegi interni ed esterni all'ente alla cui nomina si provvede con atto successivo;

9) I pareri resi ad altri soggetti;

10) Le deliberazioni intervenienti nel procedimento della amministrazione finanziaria dello Stato in materia di accertamenti INVIM, IRPEF, ILOR;

11) Le deliberazioni di richiesta di finanziamenti allo Stato, alla Regione e ad altri enti, da cui non derivino impegni finanziari a carico dell'ente deliberante;

12) Le deliberazioni di controdeduzione alle proposte di modifica formulate dalla Regione nel corso del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici generali;

13) Le deliberazioni di massima senza impegni di spesa, ivi comprese quelle concernenti le linee programmatiche dell'amministrazione;

14) Le proposte del comitato di gestione all'assemblea della U.S.L.;

15) Le proposte delle U.S.L. alla Regione per l'adozione di provvedimenti di competenza di questa ultima;

16) Le osservazioni del consiglio comunale circa le deliberazioni delle commissioni amministratrici delle aziende municipalizzate.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 12 luglio 1984

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 5 giugno 1984 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 6 luglio 1984.

(4884)

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1984, n. 45.

Rettifica dei confini tra i comuni di Barberino di Mugello, Cantagallo, Vernio e Vaiano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 1° *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I confini tra i comuni di Barberino di Mugello, Cantagallo, Vernio e Vaiano sono rettificati su concorde richiesta dei rispettivi consigli comunali secondo la linea risultante dalla cartografia e dalla relazione descrittiva allegata alla presente legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 24 luglio 1984

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 19 giugno 1984, ed è stata vistata dal commissario del Governo il 18 luglio 1984.

(*Omissis*).

(4885)

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1984, n. 46.

Concessione di un contributo in comune di Piombino per l'effettuazione di un programma di ricerche in merito ad indagini economiche-sociali-territoriali per la valutazione della fattibilità della centrale elettrica a carbone progettata dall'ENEL per la località « Torre del Sale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 1° *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la realizzazione di un programma di ricerche di carattere economico-sociale e territoriale finalizzato alla determinazione indicata dall'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 880,

in ordine alla fattibilità della centrale elettrica a carbone progettata dall'ENEL per la località di Torre del Sale, la Regione concede al comune di Piombino un contributo di L. 200.000.000.

Il comune alla conclusione delle ricerche è tenuto a dare comunicazione alla giunta regionale dei risultati delle indagini finanziate con il contributo di cui al precedente comma e di quelle altre che sulla stessa centrale effettuerà con propri finanziamenti.

Alla liquidazione del contributo provvede la giunta regionale con proprio atto.

Art. 2.

Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con la seguente variazione da apportarsi per analogo importo, agli stati di previsione della competenza e della cassa nel bilancio 1984:

(*Omissis*).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 19 giugno 1984 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 18 luglio 1984.

(4886)

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1984, n. **47.**

Modifiche alla legge regionale 15 maggio 1980, n. 54, in materia di tasse sulle concessioni regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 1° *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli atti soggetti a tassa e la nota di cui al numero d'ordine 7 della tariffa annessa alla legge regionale n. 54 del 15 maggio 1980, e successive modificazioni, sono così sostituiti:

N. d'ord. 7.

D.P.R. 1961/121 D.P.R. 1972/641 30.

Indicazione degli atti soggetti a tassa.

Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 231 del testo unico citato, modificato dalla legge 16 giugno 1939, n. 1112, per l'apertura dei seguenti pubblici esercizi e vidimazione annuale dell'autorizzazione medesima:

a) degli alberghi, motels, villaggi albergo con cinque stelle e degli alberghi, motels, villaggi albergo con cinque stelle lusso e ristoranti lusso;

b) degli alberghi, motels, villaggi albergo e residenze turistico-alberghiere con quattro stelle e ristoranti di prima categoria;

c) degli alberghi, motels, villaggi albergo e residenze turistico-alberghiere con tre stelle e ristoranti di seconda categoria;

d) degli alberghi, motels, villaggi albergo e residenze turistico-alberghiere con due stelle e ristoranti di terza categoria;

e) degli alberghi, motels, villaggi albergo con una stella e ristoranti di altre categorie:

nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
nei comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti;

f) degli alberghi diurni, degli esercizi di affittacamere, delle mescite, dei caffè, delle osterie, degli esercizi di vendita di bibite analcoliche:

nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
nei comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti.

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1.

L.R. 27 ottobre 1981, n. 78.

L.R. 14 marzo 1984, n. 17.

Nota

La vidimazione deve aver luogo, con il pagamento della tassa sopra indicata entro il mese di gennaio dell'anno per il quale la detta formalità deve essere adempiuta.

Per la classificazione degli alberghi, motels, villaggi albergo e residenze turistico-alberghiere, valgono le norme di cui alla legge regionale 27 ottobre 1981, n. 78, e successive modificazioni.

Per gli altri esercizi la classificazione deve risultare dalla licenza.

La popolazione del comune va calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento.

L'autorizzazione occorre anche per le «dipendenze» le quali sono tenute al pagamento della tassa in base alla classificazione assegnata, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 27 ottobre 1981, n. 78.

La tassa è dovuta in aggiunta a quella sull'autorizzazione prescritta dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 2.

Le norme di cui al precedente articolo si applicano per i pagamenti dovuti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 19 giugno 1984 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 21 luglio 1984.

(4887)

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1984, n. **48.**

Modificazioni dell'art. 7 della legge regionale 30 ottobre 1982, n. 77, concernente: «Norme per lo sviluppo dell'acquacoltura e per la produzione ittica nelle acque interne».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *dell'8 agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 7 della legge regionale 30 ottobre 1982, n. 77, concernente: «Norme per lo sviluppo dell'acquacoltura e per la produzione ittica nelle acque interne» è così sostituito:

«Art. 7 (*Sviluppo dell'attività di acquacoltura*)». — Agli impianti di acquacoltura, compresi quelli ricadenti in aree assimilabili alle zone agricole, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, relative alle costruzioni destinate alla produzione agricola.

A tal fine, gli impianti devono risultare nel piano di utilizzazione aziendale di cui alla sopracitata legge n. 10/1979, ovvero nel piano di sviluppo previsto dall'art. 17 della legge regionale 1° agosto 1981, n. 63.

Le varianti agli strumenti urbanistici che si rendano necessarie per l'applicazione del terzo comma dell'art. 4 della legge regionale n. 10/1979, e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente agli impianti di cui ai comma precedenti, sono adottate dal comune acquisito il parere favorevole dell'associazione intercomunale e pubblicate ai sensi dell'art. 6 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Tali varianti sono trasmesse alla giunta regionale che decide in merito entro sessanta giorni alla data di ricevimento; trascorso tale termine le varianti si intendono approvate.

Non si applica il terzo comma dell'art. 4 della legge regionale n. 10/1979 agli impianti che rispondano ai tre seguenti requisiti: superficie fino a Ha 1, superficie allargata fino a mq 1000, vasche emergenti dal piano di campagna fino a mt 1,30.

Fino a quando la Regione non abbia provveduto all'individuazione della potenzialità produttiva delle acque ai sensi dell'art. 2 e comunque non oltre dieci mesi dall'entrata in vigore della presente legge, qualora non debba applicarsi il terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, l'accertamento della idoneità delle caratteristiche di produzione dei terreni ai fini dell'acquacoltura per gli impianti situati nel territorio dei comuni costieri, entro un chilometro dalla costa, è sottoposto all'approvazione della giunta regionale, che ne darà immediata comunicazione alla commissione consiliare competente.

L'approvazione si intende concessa qualora la giunta regionale non abbia adottato alcun provvedimento entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti trasmessi dall'associazione intercomunale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 26 *giugno* 1984 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 27 *luglio* 1984.

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1984, n. **49.**

Modifiche alla legge regionale n. 82/1981 concernente provvidenze per danni ad aziende ed immobili colpiti da calamità naturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *dell'8 agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il quarto comma dell'art. 5 della legge regionale 12 novembre 1981, n. 82, concernente provvidenze per danni ad aziende ed immobili causati da calamità naturali è così sostituito:

« Dalle provvidenze di cui al titolo III della presente legge sono esclusi i proprietari di immobili e gli esercenti di stabilimenti balneari titolari delle concessioni del demanio marittimo, il cui reddito annuo accertato in via definitiva o dichiarato riferito all'anno immediatamente precedente all'evento calamitoso, sia superiore a quindici milioni, che risulti da attestato rilasciato dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette oppure da dichiarazione resa dall'interessato ai termini dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 26 *giugno* 1984 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 27 *luglio* 1984.

(4888)

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1984, n. **28.**

Variazioni al bilancio per l'anno finanziario 1984 - Primo provvedimento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **42** *del* 17 *luglio* 1984)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1984, n. **29.**

Contributo della regione Campania alla società Giardino zoologico di Napoli - Rifinanziamento legge regionale 22 marzo 1979, n. 16.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 17 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Campania concede alla S.r.l. Giardino zoologico di Napoli un contributo annuo di lire 150 milioni per consentire l'accesso gratuito agli allievi delle scuole primarie e secondarie statali della Regione nelle visite organizzate dagli istituti scolastici al Giardino zoologico e per il potenziamento ed il miglioramento delle strutture del parco zoologico ed a titolo di concorso nelle spese di gestione.

Art. 2.

Il contributo di cui all'articolo precedente viene erogato in un'unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno.

L'ente beneficiario è tenuto a presentare alla giunta regionale, alla fine di ogni esercizio, una dettagliata relazione sullo impiego del contributo, sull'attività svolta e sui programmi da svolgere nell'anno successivo.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in lire 150 milioni, si fa fronte per il 1984 con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al cap. 106 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984, mediante prelievo della occorrente somma di lire 150 milioni dallo stanziamento di cui al cap. 301 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo.

All'onere per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 4.

La legge regionale 22 marzo 1979, n. 16, viene abrogata.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 7 luglio 1984

FANTINI

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1984, n. 30.
Normativa regionale per l'impianto, la costruzione, il completamento, l'arredamento e la gestione di asili-nido.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 17 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Obiettivi

Con la presente legge la Regione persegue l'obiettivo di:

dare attuazione ai piani di impianto, costruzione, arredamento e completamento degli asili-nido comunali, approvati in esecuzione della legge statale 6 dicembre 1971, n. 1044 e delle leggi regionali 12 maggio 1973, n. 12 e 4 settembre 1974, n. 48;

definire le procedure di realizzazione e di finanziamento degli asili-nido sia per quanto concerne la costruzione che la gestione, il funzionamento e la manutenzione degli stessi;

soddisfare nuove esigenze dei comuni anche con interventi di iniziativa regionale, ai sensi delle disposizioni e dei criteri di finanziamento fissati in materia di lavori pubblici dalla legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51;

stabilire i criteri di priorità degli interventi.

Tali scopi si attuano con i criteri e le procedure previsti nei successivi articoli.

Art. 2.
Programmazione

La Regione predispone ed approva, nei modi e nei termini previsti dalla legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51, il programma pluriennale ed il piano annuale esecutivo per il completamento, l'impianto, la costruzione e l'arredamento degli asili-nido. La Regione predispone ed approva, altresì, nei modi e nei termini previsti dall'art. 4 della legge regionale 4 settembre 1974, n. 48 e con i criteri fissati nei piani medesimi il piano di intervento per la gestione, il funzionamento e la manutenzione degli asili-nido, con preferenza per le opere realizzate ai sensi e per gli effetti delle leggi 6 dicembre 1971, n. 1044 e 29 novembre 1977, n. 891 e con fondi propri ai sensi della vigente normativa regionale.

Art. 3.
Criteri

La programmazione è disposta con i seguenti criteri di priorità:

a) completamento delle opere in corso di esecuzione, secondo la successione cronologica dei piani;

b) integrazione del finanziamento delle opere incluse ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, nei piani 1972, 1973, 1974 e 1975, secondo la loro successione cronologica, fino alla totale copertura dei relativi oneri; tuttavia, il consiglio su proposta della giunta regionale, qualora i lavori non sono già iniziati, a conferma dei contributi ordinari assegnati a ciascun comune con i suddetti piani, può disporne l'utilizzo per un numero ridotto di asili-nido;

c) nuove opere programmate ai sensi e per gli effetti della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51.

Art. 4.
Contributi

La Regione fissa l'ammontare della previsione di spesa e le fonti di finanziamento con il bilancio pluriennale, annuale e relative variazioni.

L'intervento finanziario per l'impianto, la costruzione, l'arredamento ed il completamento degli asili-nido, si esplica sotto forma di:

1) contributi *una tantum* da prelevare sui fondi messi a disposizione dallo Stato e dalla residua disponibilità delle risorse provenienti dalla legge regionale 16 maggio 1975, n. 30;

2) contributi in annualità per l'ammortamento di mutui.

Il concorso alle spese di gestione, funzionamento e manutenzione, viene assegnato sotto forma di controllo annuale, nella misura e con le modalità da fissarsi in sede di legge di approvazione del bilancio annuale.

Art. 5.
Termine e procedure - Normativa transitoria

Gli asili-nido, relativi ai piani 1972 e 1973, in corso di realizzazione, devono essere ultimati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, se forniti della sufficiente copertura finanziaria.

Il termine di cui al precedente comma viene elevato ad anni due, a decorrere dalla data della comunicazione del provvedimento di concessione dell'ulteriore finanziamento occorrente, a copertura dell'intera spesa prevista nella progettazione di massima.

Le opere attinenti a progetti non ancora approvati ovvero, a lavori non ancora iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono assoggettate alle procedure previste dalla legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51.

I comuni ammessi a partecipare ai piani di istituzione di asili-nido, a norma della legge statale 6 dicembre 1971, n. 1044, che, alla scadenza dei termini previsti dalle leggi regionali 12 maggio 1973, n. 12, 4 settembre 1974, n. 48 e 16 maggio 1975, n. 30, non hanno prodotto la prescritta documentazione esecutiva, devono adottare la progettazione di massima a decorrere dalla data di concessione dell'ulteriore finanziamento occorrente, a copertura della spesa della progettazione di massima, nei termini e con le procedure previste dalla legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51.

Art. 6.
Norma abrogativa

Gli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 16 maggio 1975, n. 30, che disciplinano la realizzazione di asili-nido mediante il ricorso all'edilizia standardizzata, sono abrogati.

Di conseguenza i comuni ammessi a partecipare ai piani 1972, 1973 e 1974, che hanno optato per l'edilizia standardizzata, devono adottare un proprio progetto, a decorrere dalla data della comunicazione della concessione dell'ulteriore finanziamento occorrente, a copertura della spesa della progettazione di massima, nei termini e con le procedure previste dalla legge 31 ottobre 1978, n. 51.

Art. 7.
Onere finanziario

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per il 1984 si fa fronte con gli stanziamenti, in termini di competenza e di cassa, di cui ai capitoli 1930 e 1931 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984.

Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando le risorse assegnate dallo Stato alla Regione per la costruzione ed il completamento degli asili-nido, nonché quota parte di quelle assegnate ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 7 luglio 1984

FANTINI

LEGGE REGIONALE 9 luglio 1984, n. **31.**

Celebrazione del IX centenario di Gregorio VII.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 17 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In occasione del IX centenario di Gregorio VII, considerato la figura più grande del secolo XI e uno dei protagonisti della storia di tutti i tempi, la Regione promuove ed attua, con propri interventi nel 1984, un programma di iniziative tese all'approfondimento della conoscenza ed alla divulgazione degli insegnamenti che ne derivano specialmente per le nuove generazioni.

Art. 2.

Il programma delle iniziative comprende:

a) congresso internazionale di studi su Gregorio VII;

b) convegno di studi sulla cattedrale di Salerno;

c) mostra su Gregorio VII e sulla cattedrale;

d) pubblicazioni del chronicon Salernitanum e degli studi sui mosaici del duomo;

e) concorso internazionale di pittura e scultura su Gregorio VII;

f) concerti nell'atrio del duomo;

g) inaugurazione del nuovo museo diocesano;

h) approfondimento della conoscenza del dibattito e delle iniziative ideali, politiche e sociali che hanno caratterizzato l'importante periodo storico;

i) eventuale partecipazione del Santo Padre Giovanni Paolo II.

Art. 3.

Un apposito comitato denominato « Comitato per le celebrazioni per il IX centenario di Gregorio VII » ha il compito di definire ed attuare le iniziative previste dalla presente legge.

Esso risiede presso la sede della giunta regionale della Campania e si avvale delle attrezzature, del personale e dei mezzi finanziari occorrenti.

Art. 4.

La giunta regionale provvede alla nomina dei componenti del comitato di cui al precedente articolo.

Il comitato è composto da non meno di nove componenti in modo da assicurare la rappresentanza e la partecipazione del rettore dell'Università degli studi di Salerno e della curia arcivescovile di Salerno, di almeno tre componenti della VI commissione consiliare permanente, designati dal presidente del consiglio regionale, degli assessori regionali alla pubblica istruzione e turismo o loro delegati, e dei rappresentanti dell'amministrazione comunale e provinciale di Salerno.

Art. 5.

Il comitato è presieduto dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato e resta in carica sino allo svolgimento del programma delle celebrazioni.

Il comitato è convocato su iniziativa del presidente ed elegge nel proprio seno un esecutivo e nomina tra di esso un segretario.

Il comitato è tenuto a riunirsi ogni qualvolta lo ritenga opportuno per discutere sull'attività svolta ed il programma delle iniziative.

Al comitato spetta chiedere, ai competenti organi regionali, l'esecuzione di provvedimenti per l'attuazione delle iniziative dallo stesso deliberate.

Art. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in lire 300 milioni, si provvede con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo 1417, di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984, con la denominazione: « Spese per la celebrazione del IX centenario di Gregorio VII », mediante prelievo della occorrente somma di lire 300 milioni dallo stato di cui al capitolo 301 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 9 luglio 1984

FANTINI

LEGGE REGIONALE 9 luglio 1984, n. **32.**

Istituzione del ruolo speciale della giunta regionale ad esaurimento del personale della formazione professionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 17 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito il ruolo speciale della giunta regionale ad esaurimento del personale docente e non docente della formazione professionale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato maturato alla data del 29 settembre 1981 e che tuttora presti servizio nei centri di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 6 della legge regionale 30 luglio 1977, n. 40, nonché del personale di cui all'art. 1 della legge regionale 6 ottobre 1982, n. 62, tuttora in servizio.

La dotazione organica e l'articolazione per livelli funzionali del ruolo di cui al primo comma è fissata nei limiti dell'allegata tabella *A*.

Art. 2.

L'inquadramento del personale nel ruolo di cui al precedente art. 1 avverrà a domanda da inoltrare al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza e previo superamento di un concorso per titoli ed esami.

L'ammissione al concorso è subordinata al possesso dei requisiti di legge per l'accesso all'impiego regionale, con esclusione di quello relativo all'età.

La giunta regionale, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con suo provvedimento nomina la commissione giudicatrice fissando le modalità delle prove di esame.

Art. 3.

L'immissione nei singoli livelli funzionali del ruolo speciale di cui all'art. 1 avverrà nel rispetto del possesso dei requisiti del titolo di studio e dell'esperienza professionale in conformità della legge regionale 22 aprile 1982, n. 24, art. 6.

Al personale inquadrato si applica il trattamento giuridico ed economico in vigore per i dipendenti regionali.

Ove il trattamento economico in atto presso i centri di formazione sia superiore rispetto a quello di cui alla presente legge, la differenza viene conservata quale « assegno ad personam » ed è assorbibile dai successivi trattamenti retributivi.

Art. 4.

Il personale inquadrato nel ruolo di cui all'art. 1 della presente legge è utilizzato per le attività di formazione professionale nei centri di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 6 della legge regionale 30 luglio 1977, n. 40.

Per lo svolgimento delle attività formative convenzionate verra utilizzato soltanto il personale di cui all'art. 1 della presente legge.

Art. 5.

Il personale inquadrato con la presente normativa può essere destinato anche ad altre strutture del settore quali: i centri pilota, l'orientamento professionale, l'osservatorio sul mercato del lavoro, nonché in altre attività da individuarsi con appositi provvedimenti legislativi da parte del consiglio regionale.

Art. 6.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per il 1984, previsti in lire 80 miliardi, si provvederà con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo denominato: « Competenze spettanti al personale del ruolo speciale ad esaurimento » da istituirsi con legge di variazione di bilancio, mediante prelievo di tale ammontare dallo stanziamento di cui al cap. 1501 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari somma.

Art. 7.

E' abrogata ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 9 luglio 1984

FANTINI

TABELLA *A*

Livello funzionale	Qualifiche funzionali	Dotazione organica
VII	Istruttore direttivo - direttore laureato - docente laureato	259
VI	Istruttore (istruttore diplomato - docente diplomato - direttore diplomato - segretario diplomato)	920
V	Collaboratore professionale (docente tecnico pratico non diplomato - segretario non diplomato)	1626
IV	Esecutore	243
III	Operatore	202
II	Ausiliari	173
I	Addetti pulizie	357
	Totale . . .	3780

(4210)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	188.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227